

## **L'influenza dei partiti egemoni nazionali In ordine al modello economico**

Michele Gaslini

### **The influence of national hegemonic parties. Regarding the economic model**

#### **Abstract**

In the examination of the preliminary elements, suitable for a possible discernment of an “economic Constitution” in the Italian context, there was who previously assessed the poor indicativeness of abstract defining formulas and the lack of impact of the popular will concluding in favour of the concrete determination of the country’s most general economic structures, that actually take shape only in dependence on the will of the hegemonic parties; in this sight it was proceeded, by some doctrinal studies also, to examine the inspiring principles of the Italian Christian Democracy Party, with a focus on its economic conceptions. We shall now conclude, for our part, in the present essay, in view of the practical political exercise of this ideological order – as it was already openly manifested in the Italian Constituent Assembly too – a political exercise which affects the activity of legislation, and then finally we will formalize it on dogmatical way, within the more general legal categories of the “constitution in a material sense”, also with regard to a recomposition of the economic model pursued.

**Keywords:** economic Constitution, constitutional history, concrete Italian Christian democraticism’s political orientation, constitution in a material sense

### **1. Ricapitolazione delle considerazioni che già sono state trattate ad opera della dottrina, in ordine alle logiche premesse necessarie ad un utile discernimento dell’assetto giuridico relativo al positivo modello di *Costituzione economica* vigente in Italia**

Ai fini di una possibile determinazione di quegli elementi preliminari che appaiono idonei a poter pervenire ad una positiva definizione della vigente *Costituzione economica* del Paese, già c’è stato chi ha avuto il modo di rilevare, su di un piano dottrinale, l’obiettiva insufficienza, concettuale e tecnica, che accede alla consueta nozione di *economia mista*, nonché, parimenti, alla correlata idea di una *terza via* degli assetti economici, estranea e collocata in posizione tendenzialmente mediana, rispetto alle concezioni *liberali* ed a quelle *collettivistiche*.

Sulla scorta di molteplici fattori, in questo senso, è da porsi in rilievo quella riflessione che si è quindi orientata a concludere come il concreto assetto di *Costituzione economica*, in relazione al caso italiano, debba quindi intendersi, esclusivamente a seconda del portato della concreta volontà espressa dai *partiti egemoni* posti a parte dell'ordinamento nazionale; questo, in ispecie, attraverso lo svolgimento della loro attività di legislazione, per i cui tramiti questo assetto medesimo viene poi a rinvenire una propria concreta manifestazione, su di un piano giuridicamente *positivo*. Tutto questo, così come è stato denotato da taluno, anche in particolare considerazione della scarsa incidenza dell'effettivo volere degli *elettori* sull'attività svolta dai loro *rappresentanti politici*, e dunque, per diretta conseguenza, sull'*indirizzo politico generale* impresso alla Nazione, ugualmente con riferimento all'ambito di una pratica definizione legale dei *rapporti economici*.

È dunque in questo senso che, nell'intento di poter esplorare le reali fonti della nostra vigente *Costituzione economica*, v'è stato chi ha proceduto a vagliare, fra le fondanti visioni ideali, quelle relative alle impostazioni d'ordine economico nutrite – già a partire dall'Assemblea Costituente e poi successivamente assunte, anche in sede politica e legislativa – da parte della Democrazia Cristiana, la quale, per svariati decenni, ha costantemente dispiegato la propria particolare influenza sul piano della normazione, rappresentando il partito di maggioranza relativa del Parlamento del nostro Paese. Più in particolare, in molteplici opere<sup>1</sup>, è stata diffusamente evidenziata la sostanziale esorbitanza delle dette visioni ideali, rispetto alla tradizionale *Dottrina sociale della Chiesa*, nonché la loro pratica coincidenza con le postulazioni avanzate dal *modernismo* e, più segnatamente, da quello che è venuto ad esprimersi in quella sua specifica formulazione, così come offerta dal pensiero di Jaques Maritain, la quale, poi, in epoca successiva, sarebbe andata a naturalmente sfociare, in ambito sudamericano, nella c.d. *teologia della liberazione*<sup>2</sup>.

A compendio di quanto già è stato indagato in sede dottrinale, anche nel recente passato, le presenti riflessioni si prefiggeranno quindi l'intento di andare a verificare gli effetti e le modalità di pratica ricaduta di quella impostazione ideale della Democrazia Cristiana che ha fornito l'oggetto a quegli studi che si sono testé considerati per breve cenno, ed, infine, si cercheranno di inscrivere le linee di quel modello di *Costituzione economica*, così come concretamente manifestatesi nella realtà nostro Paese, all'interno di una più ampia cornice, a seconda del classico metodo di *sussunzione per tipi dei fatti concreti* entro l'ambito preconstituito dalle categorie dogmatiche che informano la *teoria generale del diritto*.

---

<sup>1</sup> Nel proposito, si veda particolarmente in A.A. V.V., *Questione cattolica e questione democristiana*, Padova, 1987.

<sup>2</sup> GUTIERREZ, *Teologia della liberazione*, Brescia, 1973, p. 61.

## **2. Il coerente indirizzo caratterizzante, che è successivamente valso ad informare la costante *ratio generalis* delle prassi politiche consolidate dalla Democrazia Cristiana**

A seconda di quanto svariati studî già hanno avuto a diffusamente porre in luce, pur obiettivamente posizionandosi la Democrazia Cristiana «... molto più a sinistra [...] né prima né dopo le elezioni del 1948 volle rinunciare a quell'apporto di voti conservatori che le avrebbe permesso di avere una funzione centrale e decisiva nella politica italiana...»<sup>3</sup> e, conseguentemente, molto fattivamente, dovette a lungo impegnarsi, in estrema sintesi:

- a) a rivendicare una propria posizione politicamente inconciliabile rispetto alla compagine *social-comunista*, al fine di mantenere la fiducia di gran parte del proprio elettorato comune, di quella porzione stessa dei proprî aderenti ancora fedele agli insegnamenti della Chiesa e (a partire dal marzo 1947) degli Stati Uniti d'America;
- b) a sostanzialmente dissimulare la sua attività d'intensa collaborazione con la categoria ufficiale dei suoi antagonisti dell'area *progressista*; in ciò coadiuvata dall'assordante silenzio tenuto, nel proposito, dai maggiori fra gli organi d'informazione, anche da quelli dell'area cosiddetta *indipendente*<sup>4</sup>, i quali, al più, senza indagarne le ragioni di contiguità ideale, nell'occasione dei lavori dell'Assemblea Costituente, si erano limitati ad una mera presa d'atto dell'esistenza della *triarchia* intercedente fra lo scudo crociato ed i partiti *socialista* e *comunista*<sup>5</sup>;

---

<sup>3</sup> Così MUSELLA, *Il trasformismo*, Bologna, 2003, p. 135, nonché FONZI, *Mondo cattolico, Democrazia Cristiana e sindacato (1943-1955)*, Milano, 1981, p. 787.

<sup>4</sup> Questo aspetto – sia pure se ravvisato dall'Autore come esclusivamente riferibile all'impostazione ancora di taglio *giolittiano* della mentalità dei giornalisti – è stato esplicitamente rilevato da NOVACCO, *L'officina della Costituzione italiana*, Milano, 2000, p. 111, il quale denota, ad esempio, come se, pure, in sede di Assemblea Costituente, si fosse potuta ben presto registrare una sostanziale intesa fra i *democristiani* ed i *social-comunisti*, in ordine ad importanti criteri generali (una concordanza che aveva preso spunto dal pensiero di Emmanuel Mounier, allievo diretto di Jacques Maritain, poiché, a simiglianza delle tesi del maestro, «... il personalismo di Mounier, infatti, presentava elementi utili a un avvicinamento tra il pensiero cattolico e quello socialista contro l'individualismo liberale ...»), tuttavia, tale convergenza «... premessa della futura alleanza fra il cattolicesimo e il marxismo, non ... [fosse stata] ... abbastanza rilevata dalla stampa e dall'opinione pubblica ...»; una stampa ed una pubblica opinione che, del resto, (*ivi*, p. 113), nemmeno avevano registrato come, a partire dal 9 settembre 1946, attraverso l'intesa fra i commissari *democristiani* e quelli *comunisti* in sede di Assemblea Costituente, «... nelle piccole stanze delle sottocommissioni [...] cominciava a delinearsi quel compromesso costituzionale che avrebbe caratterizzato la Repubblica ...»; al contrario, l'attenzione dei lettori veniva ad essere indirizzata dalla stampa «... al viaggio americano di De Gasperi e alla scissione socialista di Palazzo Barberini piuttosto che ai lavori delle tre sottocommissioni ...».

<sup>5</sup> In tal senso RICCI, *Il compromesso costituente cit.*, Foggia, (s.d., ma 1999), p. 44, altresì ravvisando tale omissione anche come diretta conseguenza del lungo protrarsi dei lavori dell'Assemblea Costituente, che, per lo più, venne a determinare sulle vicende di quest'ultimi il «... disamoramento ...

c) allorquando (in ragione dell'incontestabile evidenza degli accadimenti) la testé scorsa opzione meramente dissimulativa si fosse dovuta rivelare come impraticabile, a massimamente ridurre l'impatto dei fatti presso la pubblica opinione: dapprima attraverso l'intervento della stampa e, nell'epoca successiva, ricorrendo parimenti all'ausilio degli ulteriori mezzi di comunicazione che si andavano creando od affermando<sup>6</sup>.

Propenderemmo in favore dell'ipotesi circa il fatto che, in via di principio, la massima parte di quei diffusi fenomeni di obiettiva discrasia, che possono ravvisarsi intercedere fra le dichiarazioni ufficiali e l'effettivo indirizzo politico, poi perseguito da questo Partito mediante l'opera di legislazione, siano concretamente da ricollegarsi al positivo ricorrere dei criteri d'indole pratica che si sono appena cennati; tutto ciò a precipua ragione di quel più generale schema *consociativo*, che si era venuto a determinare come prassi consueta, nel cui ambito la figura – per così dire, *pattizia*<sup>7</sup> – del *compromesso storico*, a buon diritto, poteva dirsi trovare la sfera mimeticamente

---

[ed il] disinteresse che caratterizzarono progressivamente l'atteggiamento di un'opinione pubblica sempre più distratta ...».

<sup>6</sup> Sul punto si veda, ad esempio, SALE, *Togliatti De Gasperi e la questione religiosa*, ne *La Civ. Catt.*, 2004, IV, p. 431, il quale riporta, altresì, (*ivi*, p. 433 s.) l'indicativa testimonianza offerta dal Padre Giacomo Martegani – direttore de *La Civiltà Cattolica* dal 1939 al 1955 – il quale registra la reazione dell'On. Tupini al voto comunista che, in sede di Costituente, si era manifestato come favorevole all'approvazione del vigente art. 7 Cost., relativo ai rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Infatti, a fronte del detto voto (che, per altro, era stato praticamente il portato di un patteggiamento, che aveva anche costituito, afferma NOVACCO, *L'officina della Costituzione cit.*, p. 139, uno degli specifici oggetti di discussione, nel corso di un incontro riservato che aveva avuto luogo, presso la sede nazionale del P.C.I. di Via delle Botteghe Oscure, tra il comunista Togliatti ed i democristiani Dossetti, Lazzati e La Pira, su esplicita richiesta di quest'ultimi), l'On. Tupini rappresentò a Mons. Tardini la preoccupazione di molti democristiani che, a fronte dell'evidenza politicamente transattiva del fatto, ne temevano quelle ovvie ripercussioni psicologiche che si sarebbero immancabilmente venute a riverberare presso la pubblica opinione e l'elettorato, ravvisando, di coerenza, l'opportunità «... che fosse subito fissata una linea di condotta per la stampa di Partito e dell'Azione Cattolica, in modo che risalti ben chiaro che non si tratta di compromesso, di alleanza, ma di una decisione presa dai dirigenti comunisti esclusivamente per motivi e tattica elettorale ...»; per parte loro, tanto il *Quotidiano*, giornale dell'Azione Cattolica che *La Civiltà Cattolica* si prestarono sollecitamente ed attivamente alla piena esecuzione di questo *desideratum*.

<sup>7</sup> Per un cenno alla ricostruzione della figura quale *strumento pattizio*, all'interno del più ampio fenomeno dello svuotamento dell'azione politica dello Stato, si veda ANTONELLI, *Profili giuridici della crisi dello Stato moderno*, in *Studi Urbinati*, anno XLVI, 1977 – 1978, p. 20; in senso più generale, circa la più generale riconduzione allo schema pattizio delle varie intese intercorrenti fra le differenti compagini partitiche – per altro, a seconda di una diffusa dottrina – ha ad esprimersi anche TRAVERSO, *Partito politico e ordinamento costituzionale*, Milano, 1983, p. 220 s., mentre SCHMITT, *La condizione storico-spirituale dell'odierno parlamentarismo*, (trad. it.), Torino, 2004, p. 7, dopo aver significativamente accostato la reale prassi materialmente assunta dall'attività parlamentare a quella relativa alle «... trattative e transazioni ...» correnti fra i commercianti, accenna ancora incidentalmente (*ivi*, p. 71) a «... partiti e coalizioni di partiti [...] che stipulano ...» fra loro.

più adeguata agli atti procedurali idonei al proprio perpetuarsi<sup>8</sup>; un paradigma, quest'ultimo, che, a nostro avviso, seppur non formalmente, di certo era stato concretamente praticato dalla D.C. – ben prima della sua ufficiale emersione nella teoria politica degli anni '70 dello scorso secolo – in ispecie, ma non esclusivamente<sup>9</sup>, a partire dai primi Gabinetti di *centro-sinistra* e addirittura dai lavori stessi dell'Assemblea Costituente<sup>10</sup>, a seconda di uno schema dinamico il quale, più oltre, si verrà a tratteggiare in nota e che, in termini generali, si era anche trovato ad essere teoreticamente giustificato, nel corso del suo divenire, nei termini di «... politica

---

<sup>8</sup> Sia pure se collocando il modello del *compromesso storico* come fenomeno diacronicamente successivo, circa l'intima connessione intercedente fra quest'ultimo ed il fenomeno del *consociativismo*, *ex multis*, COLARIZI, *Storia dei partiti nell'Italia repubblicana*, Roma-Bari, 1997, p. 845 s., nonché, sia pure se in particolare visuale prospettica, con singolare riferimento allo specifico fenomeno della *comunicazione*, così anche SPANTIGATI, *I fondamenti della comunicazione*, Milano, 2001, p. 65 s. Per un inquadramento di carattere istituzionale del complessivo fenomeno GRASSO, *Rilevanza costituzionale del sistema elettorale nell'ordinamento repubblicano*, in *Dir. soc.*, 1995, p. 452 s., il quale rileva come, nel contesto dell'intenzionale debolezza conferita dai Costituenti alle ufficiali istituzioni governative e legislative, «... ai partiti riusciva di esercitare un'azione predominante di “supplenza” nelle massime potestà d'imperio ...», per tanto, «... come regole supreme nella comunità nazionale finivano di esser imposti i risultati di quei compromessi e accordi negoziali fra le forze politiche principali », a tale situazione conseguendo una «... riduzione a strumenti degli apparati e pure degli istituti del diritto pubblico [...] in direzioni parziali, frazionate, divise, per impulsi molteplici da più punti . Il criterio primo per la spartizione delle diverse porzioni di potere risultava determinato in correlazione al sistema elettorale proporzionale ...»; circa il lineamento della rilevanza giuridica di carattere *costituzionale* del *consociativismo*, si veda ancora ID., *Le elezioni del 18 aprile 1948 e la formazione del diritto costituzionale*, in *Scritti in onore di Antonino Pensovecchio Li Bassi*, tomo I, Torino, 2004, p. 540 s.

<sup>9</sup> In questo senso, rileva SCOPPOLA, *Una crisi politica e istituzionale*, ne *L'Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta*, (a cura di De Rosa e Monina ), vol. IV, Soveria Mannelli, 2003, p. 21 come, già a partire dall'epoca *degasperiana*, la formale *conventio ad excludendum* opposta al P.C.I., in ragione della sua aperta contiguità rispetto alla linea politica perseguita dall'Unione Sovietica, in realtà, fosse stata sostanzialmente attenuata, se non del tutto nullificata, attraverso una «... dinamica per “l’attuazione della Costituzione” che crea[va] una spinta *ad includendum* di tutti i partiti che hanno dato vita alla Costituzione ...», è appunto l'apparente contraddittorietà data dalla coesistenza di questi due opposti criteri, che, a nostro modo di vedere, contribuirà – senza significative soluzioni di continuità, rispetto al momento dell'ufficiale uscita del P.C.I. dalla compagine di Governo – ad una surrettizia esplicazione del *compromesso storico*, giacché, come illustra BONINI, *Storia costituzionale della Repubblica. Profilo e documenti (1948-1992)*, Roma, 1993, p. 56 «... se la prima “regola” di fatto esclude il Pci (e in un primo tempo il Psi) dall'area di governo, la seconda recupera questi partiti a pieno titolo ...».

<sup>10</sup> Nel proposito, osserva RICCI, *Il compromesso costituente cit.*, p. 41 come, sulla «... impostazione estensiva ...» della Costituzione del 1948, la *sinistra democristiana* costruì «... una completa intesa, non solo sul piano metodologico, ma anche ideale, con le sinistre: una intesa destinata a caratterizzare sostanzialmente il risultato finale e che fu fatta propria anche dal gruppo dirigente del partito ...».

costituzionale, finalizzata esclusivamente alla integrazione delle forze situate ai margini o fuori del sistema ...»<sup>11</sup>.

Dal canto suo, in questo giuoco delle parti, la compagine *social-comunista*, si trovava a nutrire, nei confronti del proprio elettorato, un analogo e simmetrico interesse a dimostrarsi totalmente avversa alla parte *democristiana*, nonché tendenzialmente indisponibile ad ogni forma di collaborazione con quest'ultima, salvo che nel caso limite in cui questa cooperazione si risolvesse, in estrema istanza, in una pratica surrettizia, effettivamente volta ad un'attuazione dei propri programmi politici.

Sempre a questo merito, non è infine da sottovalutarsi il fatto di come l'opzione ufficialmente "anticomunista" della D.C. si sarebbe poi trovata a doversi necessariamente esplicitare in misura effettiva – prima ancora che per accordarsi al sentimento di vasti settori della collettività nazionale ed alle sollecitudini spirituali nutrite dal Pontefice Pio XII e da una buona parte della Chiesa cattolica con Lui – principalmente in ragione dell'imprescindibile condizionamento che, nei suoi confronti, si sarebbe operata per parte dell'amministrazione statunitense a guida "democratica".

Quest'ultima, dopo che le elezioni tenutesi nel novembre 1946 avevano consegnato al Partito Repubblicano la maggioranza in entrambe le Camere del Congresso, si era vista obbligata a mutare quella sua precedente linea di politica estera che aveva perseguito sino a quel momento. In tal senso, quindi, alla ricerca, di maggiori consensi presso la pubblica opinione nordamericana e dovendo, in certa qual misura, riparametrarsi, anche rispetto al rinnovato assetto "repubblicano" assunto dal potere legislativo, la detta Amministrazione si era forzosamente trovata a doversi volgere all'aperta adozione di sentimenti "anticomunisti" – che per l'innanzi le erano stati assolutamente estranei – inaugurando la cosiddetta "dottrina Truman"<sup>12</sup>, il cui ufficiale varo – per parte dal Capo dello Stato degli U.S.A. Harry Truman – si suole far ufficialmente risalire all'allocuzione tenuta dallo stesso alle Camere in seduta comune, in data 12 marzo 1947<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> ELIA, *Costituzione, partiti, istituzioni*, Bologna, 2009, p. 119, cioè, a detta dell'Autore (*ivi*, p. 118), in conseguenza dell'adozione di uno schema che «... ha rifiutato recisamente qualsiasi forma di "protezione" nei confronti dei partiti antisistema ...»; tutto questo, però, con la marginale considerazione, per parte nostra, circa il fatto di come questa integrazione – in ordine alla pratica incidenza sulle decisioni d'*indirizzo politico generale* – si sia poi concretamente esplicitata in forma organica, quasi esclusivamente nella direzione delle *sinistre social-comuniste*, in perfetta coerenza ideale rispetto agli schemi *maritainiani* che si sono già scorsi.

<sup>12</sup> Circa questa ricostruzione del fenomeno, si veda l'efficace svolgimento di COULTER, *Tradimento*, (trad. it.), Milano, 2004, p. 164 ss. e degli Autori ivi citati.

<sup>13</sup> L'orazione considerata aveva tenuto luogo, per annunciare il varo di una serie di aiuti da prestarsi alla Turchia ed alla Grecia, al fine di poter contenere l'espansione sovietica nell'area del Mediterraneo; in quel contesto, il Presidente espose il principio di quella che sarebbe poi divenuta nota come la "dottrina Truman", secondo cui la politica *statunitense* si sarebbe volta ad appoggiare tutti quei popoli

Per estrema sintesi, in conformità rispetto ai principî espressi da tale “dottrina”, s’intendeva, in primo luogo, circoscrivere l’influsso geopolitico dell’Unione Sovietica alla sola area geografica sottoposta a quella sua sfera d’influenza che, nel febbraio 1945, in seno alla Conferenza di Yalta, il reciproco accordo fra le Grandi Potenze aveva riconosciuto come pertinente a quel Paese<sup>14</sup>.

Di coerenza, in considerazione del dettame di questa nuova linea politica, lo si accenna marginalmente, costituisce opinione abbastanza comune, in sede storica, la diretta ascrizione dell’avvenuta esclusione del P.C.I. e del P.S.I. dalla compagine di governo (datata, per l’appunto, al maggio 1947) alle sollecitazioni che, in questo senso, Alcide De Gasperi aveva avuto esplicitamente a ricevere da parte degli Stati Uniti, i quali avevano espressamente condizionato l’ulteriore erogazione dei sussudî economici da corrispondersi all’Italia, ad un’esclusione dei *social-comunisti* dal Governo<sup>15</sup>; un’esclusione che, eventualmente, secondo le indicazioni offerte dagli

---

liberi che intendessero resistere ai tentativi di assoggettamento posti in essere da minoranze armate o condotti attraverso le pressioni esercitate da Paesi terzi; nel qual merito si veda anche RICCI, *Il compromesso costituente cit.*, p. 150 s.

<sup>14</sup> Come, *ex multis*, rileva anche SALE, *Gli Stati Uniti e l’esclusione delle sinistre dal Governo nel 1947*, ne *La Civ. Catt.*, 2005, I, p. 440, nel contesto di tale “dottrina”, per quel che più direttamente concerneva l’Italia, ad essa – come già era accaduto alla Grecia ed alla Turchia – doveva applicarsi la cosiddetta «... strategia del contenimento, al fine di bloccare l’espansione sovietica nel Mediterraneo e verso l’Occidente europeo, attraverso lo stanziamento di nuovi fondi e l’invio in quelle regioni di derrate alimentari di prima assistenza ...»; come osserva GRASSO, *Il richiamo alle “radici cristiane” e il progetto di Costituzione europea.*, in *Dir. soc.*, 2004, p. 191, consustanziale al detto indirizzo appariva altresì la riaffermazione «... con espressioni nuove ...» della «... concezione storica (in senso laicista) circa i rapporti fra religione e politica ...», in tal modo considerandosi «... come insuperabile [...] il distacco fra la religione cristiana, pure garantita e onorata a titolo di libertà personale, e il relativismo della storia ...», dal che anche quel più generale fondamento *laicista* della nostra vigente Costituzione, che si tratterà sommariamente sotto la successiva nota 242.

<sup>15</sup> La Segreteria di Stato degli Stati Uniti – come riporta anche SCOPPOLA, *La proposta politica di De Gasperi*, Bologna, 1977, p. 299 – il 20 maggio 1947, essendo in corso la serie delle consultazioni per risolvere la *crisi* del III Governo De Gasperi, ebbe a comunicare, per il tramite dall’ambasciatore *statunitense* a Roma, che l’erogazione dei sussudî da erogarsi all’Italia in conseguenza dell’imminente attuazione del progetto di aiuti – che, proprio allora, andava profilandosi e che, successivamente, avrebbe trovato attuazione, sotto la celebre denominazione di *Piano Marshall* – veniva ad essere esplicitamente condizionata ad un’esclusione (sia pure se progressiva) delle sinistre *social-comuniste* dalla compagine di Gabinetto; sempre in tal senso, fra gli altri, si vedano MAMMARELLA, *L’Italia dalla caduta del fascismo ad oggi*, Bologna, 1978, p. 165 s.; SALE, *Gli Stati Uniti e l’esclusione delle sinistre cit.*, p. 437 ss., altresì puntualizzando (*ivi*, p.435 s.) come, in questo senso, già delineandosi all’orizzonte l’imminente concretizzarsi della condizione surriferita, nell’ambito del Consiglio dei Ministri tenutosi il 30 aprile 1947, De Gasperi avesse caldeggiata la necessità di allargare la compagine ministeriale anche a taluni rappresentanti dei ceti produttivi, alla specifica finalità di poter esibire «... agli “Alleati atlantici” serie garanzie sulla collocazione occidentale e democratica dell’Italia ...».

Americani, si sarebbe potuta perseguire, anche mediante una strategia di progressivo annacquamento della presenza delle *sinistre* nei vertici dell'Esecutivo<sup>16</sup>. Del resto, deve considerarsi come analoghi inviti, in quel medesimo scorcio d'epoca, fossero stati parimenti rivolti anche ad altri fra i Paesi europei<sup>17</sup>.

Alcide De Gasperi, a malincuore costretto ad accettare il pressante invito rivoltagli dagli Americani<sup>18</sup>, propose agli alleati *comunisti* e *socialisti* l'allargamento della maggioranza alle forze moderate e, dopo che quest'ultimi ebbero a rifiutare recisamente quel disegno, venne così a cadere quel terzo Governo De Gasperi che, similmente ai primi due<sup>19</sup>, aveva registrato una diretta compartecipazione della Democrazia Cristiana insieme alle formazioni *social-comuniste*.

---

<sup>16</sup> Su quest'ultimo punto cfr. SALE, *Gli Stati Uniti e l'esclusione delle sinistre cit.*, p. 443.

<sup>17</sup> E di fatto, nel 1947: in Belgio le *sinistre* furono escluse dal Governo nel mese di marzo, in Francia in quello di maggio ed in Austria, infine, toccò loro la stessa sorte, nel corso del novembre di quello stesso anno.

<sup>18</sup> Ciò anche per il fatto che l'alleanza organica con le *sinistre* era mal tollerata dalle Autorità ecclesiastiche le quali, nelle elezioni amministrative dell'ottobre 1946 ed in quelle siciliane dell'aprile 1947, avevano iniziato ad indirizzare il voto dei fedeli verso le formazioni della destra anticomunista, con grave detrimento percentuale alle liste della Democrazia Cristiana, così come rilevano SALE, *Gli Stati Uniti e l'esclusione delle sinistre cit.*, p. 447 s., nonché RICCI, *Il compromesso costituente cit.*, p. 167; può, altresì, incidentalmente osservarsi che, solo pochissimo tempo prima, secondo quanto riportato da SALE, *De Gasperi e la Costituzione repubblicana*, ne *La Civ. Catt.*, 2008, p. 329, ad indicare le scelte politiche dello scudo crociato, non erano state assenti analoghe ragioni di contingente carattere elettorale, allorquando l'assetto costituzionale dei rapporti intercorrenti fra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica – sostanziato dall'attuale art. 7 Cost. – era stato risolto dall'Assemblea in senso essenzialmente non del tutto sfavorevole ai *desiderata* della Santa Sede; anche in quell'occasione, infatti, non ostante il differente esito della questione che, nel proposito, avrebbero auspicato tanto Alcide De Gasperi che la gran parte della Democrazia Cristiana (anche nelle sue correnti *moderate*), fu giuoco forza per i *democristiani* il piegarsi alla volontà del Pontefice, onde non alienarsi il suffragio del popolo cattolico (*ivi*, p. 331 ss. e parimenti RICCI, *Il compromesso costituente cit.*, p. 127 s.); per una più compiuta analisi della vicenda (che viene a collocarsi in un più ampio contesto che vide, assai di sovente, una rimarchevole dissonanza dell'azione costituente di tutte le componenti *democristiane*, rispetto ad una sostanziale ossequienza al *Magistero dalla Chiesa*) ed una breve considerazione dottrinale circa l'esorbitanza, per quella via determinatasi, dei *Patti Lateranensi* dall'ambito propriamente *costituzionale*, si veda GRASSO, *1946-47. Vaticano, Democrazia Cristiana, Costituzione della Repubblica italiana*, in *Instaurare omnia in Christo*, Gennaio-Febbraio 2009, p. 9 ss.

<sup>19</sup> Più specificamente, (cfr. BISCARETTI di RUFFIA, *Diritto Costituzionale*, Napoli, 1989, p. 220) le maggioranze dei primi tre Gabinetti De Gasperi furono le seguenti: De Gasperi I (10 dicembre 1945 - 28 giugno 1946) Democrazia Cristiana, Partito Comunista Italiano, Partito Socialista Italiano d'Unità Proletaria, Partito d'Azione e Democrazia del Lavoro; De Gasperi II (25 luglio 1946 - 20 gennaio 1947) Democrazia Cristiana, Partito Comunista Italiano, Partito Socialista Italiano d'Unità Proletaria e Partito Repubblicano Italiano; De Gasperi III (25 febbraio 1947 - 13 maggio 1947) Democrazia Cristiana, Partito Comunista Italiano e Partito Socialista Italiano.

In ogni caso, il 26 maggio 1947, convocando l'on. Palmiro Togliatti, per annunciargli l'imminente consumazione della lacerazione politica fra i loro due partiti, De Gasperi tenne a precisare al suo interlocutore come l'esclusione delle *sinistre* non costituisse il frutto di una sua libera scelta, ma rappresentasse, altresì, la traduzione in atto di un comportamento obbligato, in ragione della vita stessa del Paese ed esclusivamente dettato dell'assoluta necessità di poter continuare a percepire gli aiuti *statunitensi*, di conseguenza, assicurando finalmente l'esponente *comunista* circa il fatto che si sarebbe comunque trattato di un divorzio istituzionale di breve periodo<sup>20</sup>; un'aspirazione, quest'ultima, che, come si potrà ben considerare, le successive contingenze avrebbero poi impedito allo statista trentino di poter direttamente coronare.

Costituisce, infine, storia nota il fatto di come De Gasperi, nell'immediato prosieguo, tentasse inutilmente la formazione di un nuovo Gabinetto il quale potesse fondarsi, una volta ancora, su di un'intesa politica di *centro-sinistra* (con la partecipazione del Partito d'Azione, dei *demolaboristi*, dei *socialisti saragattiani* e dei *repubblicani*) e che, solo dopo aver dovuto prendere atto dell'improcedibilità di quello schema politico<sup>21</sup>, lo statista avesse dovuto infine rassegnarsi, dando luogo al varo di un esecutivo monocolore *democristiano*, sorretto da una maggioranza centrista.

Soltanto a partire da questo momento, l'impulso sprigionato dalle molteplici contingenze sopra cennate, indusse la Democrazia Cristiana a dare principio alla manifestazione aperta di un atteggiamento *anticomunista* non più soltanto ufficiale, ma anche, in certa qual misura, effettivamente praticato<sup>22</sup>; ciò, non ostante le perduranti riserve che, pure, lo stesso De Gasperi, non cessava di nutrire nel proposito, manifestando il proprio aperto disagio presso gli ambienti vaticani<sup>23</sup> e l'esplicita e perdurante opposizione rispetto al pratico perseguimento di quella linea politica, pubblicamente opposta, anche per via concettuale, dalle correnti della *sinistra democristiana*<sup>24</sup>. Questo spirito "anticomunista" avrebbe raggiunto il proprio apice

---

<sup>20</sup> GAMBINO, *Storia del dopoguerra dalla liberazione al potere DC*, Roma-Bari, 1975, p. 354.

<sup>21</sup> RICCI, *Il compromesso costituente cit.*, p. 185.

<sup>22</sup> CANDELORO, *Il movimento cattolico in Italia*, Roma, 1974, pp. 532 e 540.

<sup>23</sup> Così come testimonia TORNIELLI, *Pio XII. Eugenio Pacelli. Un uomo sul trono di Pietro*, Milano, 2007, p. 464 s., direttamente attingendo dai documenti a parte dell'archivio privato di Carlo Pacelli, nipote di Pio XII, l'on. De Gasperi, con specifico riferimento alla presa di posizione dei Vescovi italiani contro il *social - comunismo*, aveva avuto a richiedere esplicitamente «... che questo sia l'ultimo episodio in materia ...», per la dichiarata ragione che tali pronunciamenti sarebbero potuti giungere ad esasperare i toni della polemica anticlericale ed a creare il panico negli ambienti cattolici, altresì auspicando che le manifestazioni delle Autorità Ecclesiastiche e la propaganda dell'*Azione Cattolica* s'improntassero ad una «... tranquilla superiorità ...»; il che – ne sia consentito il rilievo – considerata la bollente temperie politica di quelle giornate, ci apparirebbe costituire un'affermazione davvero incongrua.

<sup>24</sup> Cfr. BAGET BOZZO, *Costituzione & politica*, in BAGET BOZZO, *Costituzione & politica*, in BAGET BOZZO - SALERI, *Giuseppe Dossetti. La Costituzione come ideologia politica*, Milano, 2009, p. 23, che ulteriormente denota (*ivi*, p. 21 s.) come la linea politica delle correnti di *sinistra* della

nell'occasione delle elezioni politiche del 1948, così secondandosi, come s'è già più volte ribadito, tanto i sopravvenuti *desiderata* statunitensi che i sentimenti di quella parte della Chiesa maggiormente fedele alla *Dottrina sociale della Chiesa* ed, in un senso più ampio, al costante *Magistero* dei Romani Pontefici, nonché, infine, anche le inclinazioni spirituali nutrite dal vasto settore moderato, a parte della platea elettorale italiana.

È proprio anche a fronte di questo rinnovellato indirizzo che Pio XII, come già s'è considerato, attraverso la massiccia attività capillare messa in opera dai *Comitati Civici*, riuscirà a far conseguire in favore della D.C. – seppur da Lui reputata solo quale “male minore” – quell'insperato risultato elettorale che costituì il fondamento primo della preminenza parlamentare di quel partito la quale, successivamente, si sarebbe poi immediatamente tradotta nell'imprescindibile posizione di rilevanza politica della relativa formazione; un dato stabile e pressoché immutabile in tutti i Governi nazionali italiani, nella costanza dell'initiero periodo di vigore della cosiddetta *Prima repubblica*.

Ciò non ostante, quel *compromesso storico* con le sinistre che aveva trovato una ben ragguardevole esplicazione all'Assemblea Costituente, dando luogo all'approvazione del nostro vigente strumento costituzionale<sup>25</sup> – laddove, come s'è precedentemente evidenziato in nota, si era potuta addirittura riscontrare, già nel relativo impianto, «... una completa intesa, non solo sul piano metodologico, ma anche ideale ...»<sup>26</sup> – pur se forzosamente accantonato nella sua foggia esteriore,

---

Democrazia Cristiana, si sarebbe ben presto rivelata chiaramente vincente all'interno di quel partito, ad opera degli esponenti dell'originaria *corrente dossettiana* e, in principal modo, attraverso l'azione di Amintore Fanfani e (*ivi*, p. 29 s.) di Aldo Moro; più diffusamente sull'assunto anche SALERI, *Il monaco “Principe”*, in BAGET BOZZO - SALERI, *Giuseppe Dossetti. La Costituzione come ideologia politica cit.*, p. 133 ss.; detta prevalenza interna delle correnti della *sinistra democristiana* poté poi prodursi (cfr. BAGET BOZZO, *L'Intreccio. Cattolici e comunisti 1945-2004*, Milano, 2004, p. 50 e DE MATTEI, *Il Concilio Vaticano II. Una storia mai scritta*, Torino, 2010, p. 149), anche in ragione di un'originaria decisione di De Gasperi in tal senso orientata; infine, per un accenno al particolare legame d'intimità che legava i più rilevanti esponenti di questa corrente alla persona di Mons. Montini, si veda NOVACCO; *L'officina della Costituzione cit.*, p. 68 s.

<sup>25</sup> Come opportunamente puntualizzano anche MAMMARELLA, *La Prima Repubblica dalla fondazione al declino*, Roma - Bari, 2002, p. 40, nonché FARIAS, *Idealità e indeterminatezza dei principi costituzionali*, Milano, 1981, p. 104, è proprio attraverso l'espressione di *compromesso storico* che s'intese definire, per bocca dell'autorevole costituente on. Meuccio Ruini (testualmente in *Atti Costituente cit.*, vol. III, p. 2016), la prima ufficiale evidenza delle intese intercorse fra i *social-comunisti* e la Democrazia Cristiana e, nella fattispecie, proprio quella relativa alla concettuale formulazione ed all'approvazione del nostro vigente testo costituzionale.

<sup>26</sup> RICCI, *Il compromesso costituente cit.*, p. 41; se tale considerazione è stata tratta con particolare riferimento all'atteggiamento della *sinistra democristiana*, d'altro canto, sarebbe altresì da considerarsi come l'intero partito fece comunque entusiasticamente propri i risultati finali dell'attività costituente, che era stata condotta in sostanziale sintonia con le istanze ivi evocate dalla compagine *social-comunista*; risultanze quest'ultime che, pure, avevano avuto a suscitare, nell'ambito dei *moderati*, rilievi critici di notevole spessore.

doveva comunque seguitare a manifestarsi nell'intrinseca sostanza<sup>27</sup>. Questo, sia pure se, soprattutto inizialmente, in forma carsica e, talora, anche con andamento intermittente<sup>28</sup>, sino a dichiararsi gradualmente con lineamento sempre più esplicito (costituisce fatto noto), dapprima, ottenuto l'assenso dello stesso Vaticano<sup>29</sup>, attraverso i governi di centro-sinistra<sup>30</sup>, per finalmente meglio trapelare, in prosieguo

---

<sup>27</sup> Nel merito, sia pure se per brevi accenni, così parrebbe opinare anche GEDDA, *18 aprile 1948. Memorie inedite dell'artefice della sconfitta del Fronte Popolare*, Milano, 1998, pp. 135, 172, 191 e 234; per uno schema circa le evoluzioni costituzionali originatesi, successivamente al 1953, dallo svolgimento dialettico fra l'elemento *consociativo* e quello *maggioritario* nel nostro Paese, si rimanda a GRASSO, *Le elezioni del 18 aprile 1948 cit.*, p. 557 s.

<sup>28</sup> Questo giacché, come precisa GRASSO, *Rilevanza costituzionale cit.*, p. 453, «... nella vita politica italiana, tutto era subordinato allo svolgimento delle relazioni fra le due grandi Potenze, a capo dei blocchi contrapposti della "guerra fredda" ...», per la qual ragione, nell'ambito interno della nostra politica nazionale «... riusciva fattibile una compagine costituzionale fondata su compromesso e collaborazione fra i fautori italiani delle due parti del contrasto mondiale, solo fino al permanere di un qualche stadio di distensione o tregua nei rapporti internazionali, non nei periodi di tensione acuta ...».

<sup>29</sup> Circa l'atteggiamento tenuto dalla Chiesa, nei confronti della collaborazione della Democrazia Cristiana con il *socialismo massimalista*, può osservarsi che se, pure, Pio XII, nel novembre 1955, già aveva avuto a bloccare sul nascere un primo tentativo in tal senso orientato da parte di Amintore Fanfani, preannunciando l'ufficiale sconfessione della Democrazia Cristiana da parte del Vaticano, qualora si fosse stabilita un'alleanza con i *socialisti* di fede *marxista* ( nel merito, si vedano TORNIELLI, *Pio XII cit.*, p. 480, nonché, più diffusamente, SANI, *"La Civiltà Cattolica" cit.*, p.147 ss.), all'esatto contrario, nel dicembre 1963, nel momento del varo del primo Governo Moro, che vedeva la diretta partecipazione del Partito Socialista Italiano nella relativa maggioranza, quella trentina di parlamentari *democristiani* che, nell'occasione della presentazione della richiesta di fiducia alle Camere, si sarebbero opposti a quel disegno politico, vennero esplicitamente dissuasi dal mettere in atto il loro proposito dall'esplicita volontà del Pontefice Paolo VI, la quale trovò a puntualmente esprimersi, in forma pressoché ufficiale, anche attraverso un mirato intervento dell'*Osservatore Romano*; per il lineamento della vicenda, si rimanda a SALERI, *Il monaco cit.*, p. 155 s. ed a DE MATTEI, *Il Concilio Vaticano II cit.*, p. 302.

<sup>30</sup> Come rammenta – in chiave apertamente critica – anche DEL NOCE, *I cattolici e il progressismo*, Milano, 1994, p. 74 s., la giustificazione dell'apertura della compagine di Governo al *socialismo massimalista*, venne fra l'altro ascritta, da parte della Democrazia Cristiana a due principali ordini di motivi:

A) in ragione della necessità di poter così limitare quel condizionamento *conservatore* all'indirizzo politico generale che, a dire della maggioranza dei *democristiani*, si sarebbe sin lì determinato, in ispecie, ad opera del Partito Liberale Italiano (cfr. BAGET BOZZO, *Il partito cristiano e l'apertura a sinistra, la Dc di Fanfani e di Moro 1954/1962*, Firenze, 1973, p. 48, nonché SALERI, *Il monaco cit.*, p. 138); nel merito, sia consentito dissentire in ordine alla genuinità di tale motivazione, giacché il piccolo Partito Liberale Italiano, il quale – così come può rilevarsi anche su BISCARETTI di RUFFIA, *Diritto costituzionale cit.*, p. 326 – alle elezioni del 1953 aveva conseguito alla Camera la percentuale del 3%, ed a quelle del 1958 il 3,5%, si sarebbe, quindi, potuto escludere dal Gabinetto, senza che, con ciò, venisse meno la maggioranza parlamentare data da: D.C., P.S.D.I. e P.R.I. Se già Amintore Fanfani, a partire dal 1957, aveva apertamente caldeggiato il progetto del *centro-sinistra* (cfr. MUSELLA, *Il trasformismo cit.*, p. 144), dopo l'appoggio – sia pure se *esterno* – prestato dal P.S.I. ai Governi Fanfani III e IV, nonché Leone I, era apparsa sempre più chiaramente all'elettorato l'imminenza del varo di un Gabinetto manifestamente espressivo dell'organica collaborazione dei

*democristiani* con il *socialismo marxista* e, di conseguenza, alle *politiche* del 1963, mentre la D.C. doveva registrare un regresso del 4,1%, il P.L.I. veniva, invece, a raddoppiare il suo dato di consenso, conseguendo quella percentuale del 7% del suffragio che lo avrebbe reso necessariamente partecipe di qualsiasi eventuale maggioranza *centrista*. A seguito di queste risultanze elettorali, nel dicembre 1963, la D.C. dava luogo al primo di una lunga serie di Gabinetti di *centro - sinistra*, sotto la presidenza dell'on. Aldo Moro (I Governo Moro);

B) in dipendenza dell'argomentazione secondo la quale (cfr. MUSELLA, *Il trasformismo cit.*, p. 147, nonché SALERI, *Il monaco cit.*, p. 139 s.; CRAVERI, *Partiti politici e "democrazia speciale"*, ne *L'Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta*, (a cura di De Rosa e Monina), vol. IV, Soveria Mannelli, 2003, p. 43) la partecipazione dei *socialisti* nei Gabinetti avrebbe trovato altresì motivazione nell'intento di svincolarne il relativo Partito dalla stretta alleanza che lo legava al P.C.I.

Anche a quest'ultimo proposito, oseremmo avanzare qualche obiezione:

1. sul piano ideologico, come autorevolmente testimonia DEL NOCE, *I cattolici e il progressismo cit.*, p. 73, il P.S.I. era sorto «... esattamente sulla tesi della irriducibilità del socialismo alla socialdemocrazia ...» e, quindi, la base ideologica che lo caratterizzava (*ivi*, p.78) si fondava, appunto, oltre che sul «... rifiuto della socialdemocrazia, cioè dell'interpretazione liberale del socialismo ...», sull'esplicita accettazione del *materialismo storico*, ciò atteso, determinandosi di coerenza che – sul piano pratico – si producesse quell'anomalia rilevata da NOVACCO, *L'officina della Costituzione cit.*, p. 74 s., in ragione della quale quello italiano «... è stato l'unico partito socialista dell'Europa occidentale a rimanere legato così a lungo al Partito comunista ...» e che, quindi, secondo il corretto riscontro operato SALERI, *Il monaco cit.*, p. 140 – attesi i molteplici legami (di natura tanto pratica quanto ideale) che collegavano i *comunisti* con i *socialisti* – il diretto coinvolgimento di quest'ultimi venisse fatalmente ad implicare «... necessariamente il coinvolgimento del Pci, quantomeno, nel suo retroterra sociale e culturale ...». È in ragione di queste considerazioni che riterremo di poter arguire il fatto di come, di conseguenza all'entrata del P.S.I. nella *maggioranza* di gabinetto, si sia determinata una forma di maggiore partecipazione dell'area che si potrebbe approssimativamente indicare come *genericamente comunista* e delle sue istanze politiche alla formazione dell' *indirizzo politico generale*, e non già quella forma di isolamento dei portati di quell'ideologia che, attraverso il divisato disegno, si sarebbe preteso, invece, di poter indurre, in relazione alle vicende nazionali;

2. per altro verso, ci apparirebbe offrire un' ulteriore testimonianza in favore dell' inconsistenza della teoria posta alla base di quest'ultima giustificazione il tenore stesso della *Mozione* del IX Congresso nazionale del P.C.I., svoltosi a cavallo fra il gennaio ed il febbraio del 1960, laddove, dopo essersi elencati gli obiettivi del programma proprio a quella formazione, esplicitamente si giungeva ad affermare: «... I comunisti dichiarano di essere disposti ad appoggiare un governo che dia alle forze popolari garanzia di realizzare questo programma anche se ad esso partecipi il Psi e non il Pci »; questo nel senso che l'impressione che riterremo possa trarsi da quanto testé considerato è che, il P.C.I., dal canto suo, ben lunge dal voler considerare l'entrata al Governo dei *socialisti* con i *democristiani* come la consumazione di una rottura ideologica o come la rescissione di quell'alleanza che lo legava vicendevolmente al P.S.I., assai per tempo, avesse provveduto ad anticipatamente ed ufficialmente confortare quest'ultimo circa il fatto: a) che una sua entrata nella maggioranza di Gabinetto non avrebbe sostanzialmente alterato la qualità dei reciproci rapporti, b) che, anzi, i *socialisti* (e tutti gli altri componenti dell'area governativa con loro) avrebbero parimenti ricevuta la benedizione dei *comunisti*, sotto le forme di un imprecisato "appoggio politico" – di natura evidentemente alternativa, rispetto a quello dato da una ufficiale presenza nella *maggioranza* – nel caso in cui il Governo partecipato dagli alleati *socialisti* si fosse poi attivato, per realizzare i punti programmatici indicati da quella mozione congressuale dei *comunisti*.

I successivi accadimenti videro, infatti, i *socialisti* entrare nella maggioranza di *centro-sinistra* a direzione *democristiana*, laddove – pur in assenza di una formale adesione del P.C.I. alla linea di

di tempo, seppure sporadicamente, negli espliciti episodi di appoggio (quantunque ufficialmente *esterno* od addirittura cautamente manifestato, per il tramite di una mera *astensione*) del P.C.I. a Governi con direzione *democristiana*<sup>31</sup> e nella partecipazione

---

Governo – si sarebbe offerta una sostanziale attuazione proprio a quei punti programmatici che i *comunisti* avevano preventivamente indicato come essenziali nella loro mozione congressuale più sopra menzionata (per una sommaria riepilogazione del conseguimento legislativo di taluni di tali obiettivi, sia pure se con più specifico riferimento al periodo successivo all'ultimo scorcio degli anni '60, si veda CRAVERI, *Partiti politici e "democrazia speciale"*, ne *L'Italia repubblicana nella crisi cit.*, p. 48 s.). Nel proposito, riesce davvero ardua ogni ipotesi che non postuli un pieno accordo fra i due partiti maggiori di quell'epoca parlamentare; in altri termini, parrebbe problematico il fondamento di qualsiasi ragionamento od argomentazione che prescindesse dalla considerazione del ricorrere della figura del *compromesso storico* e, in tal senso, riterremmo che potrebbe costituire un'efficace dimostrazione dell'assunto, il dato percentuale registrato dal voto congiunto di *comunisti* e *democristiani* nell'approvazione delle Leggi; un dato che, più oltre nel testo, si andrà a meglio considerare.

A fugace complemento dell'accenno che s'è fatto a questo schema politico, può ulteriormente osservarsi come la D.C. presentasse, poi, al proprio elettorato questi evidenti cedimenti programmatici in favore delle *sinistre*, per lo più, come una conseguenza ineluttabile del fatto di non possedere alle Camere una *maggioranza assoluta* (dove la sua richiesta di consenso rivolta ai moderati, strumentalmente e costantemente reiterata ad ogni occasione elettorale, affermando che il voto espresso in suo favore sarebbe stato effettivamente impiegato, al fine di emarginare la *sinistra* nel suo obiettivo ruolo di *minoranza*; un'emarginazione che sarebbe stata completa e sinanco irreversibile, nel caso in cui la D.C. avesse ottenuto la *maggioranza assoluta* alle Camere); dal canto suo, il P.C.I., ufficialmente all'*opposizione*, presentava alla massa dei suoi aderenti e simpatizzanti quelle sostanziali vittorie ottenute per la via legislativa (che, con ogni probabilità, attesa anche la collocazione dell'Italia nel cosiddetto "blocco occidentale", consistevano nei massimi risultati obiettivamente conseguibili) nelle vesti di successi ancora incompiuti, anch'esso invocando, presso i suoi, un ulteriore incremento del suffragio in proprio favore, al fine di poter maggiormente imprimere alla vita della nazione il segno del pratico portato delle sue convinzioni ideali.

All'interno di questo schema del *compromesso storico*, ai rimanenti partiti politici era riservato poco più del semplice ruolo di comparsa, quanto meno sino all'affermazione di Bettino Craxi che avrebbe contribuito a sparigliare i giuochi, rivendicando per il P. S. I. un ruolo protagonista. Ciò poté prodursi giacché i tradizionali schemi della politica italiana, come rileva anche BAGET BOZZO, *Costituzione & politica cit.*, p. 36, erano stati alterati dal fatto che quel segretario del P.S.I., manifestandosi come un «... anticomunista in chiave riformista, per la prima volta nella storia del partito ...», si fosse posto in una posizione dialettica sostanzialmente avversa al P.C.I., trovandosi quindi, di fatto, a fungere anche da «... punto di forza della corrente moderata della Dc ...», ed è appunto per questa via che la tradizionale prospettiva *tolemaica* che, assai probabilmente sin dal periodo *resistenziale*, era stata posta alla base del *compromesso storico* si trovava finalmente a doversi conformare allo stimolo, per così dire *copernicano*, dato dal sorgere, pressoché inaspettato, di più complessi e differenti orizzonti.

<sup>31</sup> È l'esempio dato dal IV Governo Andreotti del marzo 1978, dopo che già il III Governo Andreotti, del luglio 1976 aveva potuto contare sulla compiacente astensione dei *comunisti*; fra i molti contributi analitici sull'oggetto, si vedano, ad esempio, CRAVERI, *Partiti politici e "democrazia speciale"*, ne *L'Italia repubblicana nella crisi cit.*, p.45 ss.; BAGET BOZZO, *L'intreccio cit.*, p. 139 ss.

diretta dello stesso ad un Gabinetto a maggioranza *democristiana*<sup>32</sup>. A nulla valse il tardivo tentativo di Pio XII di porvi rimedio, attraverso la cosiddetta “operazione Sturzo”<sup>33</sup>, e neppure l’influenza indiretta esercitata dai *Comitati Civici* che, pure – in ragione dell’ingente consenso elettorale da loro gratuitamente apportato, in favore dei candidati dello scudo crociato – si erano illusi di poter operare una sorta di

---

<sup>32</sup> Più specificamente, il Governo Ciampi dell’aprile 1993 nel quale, accanto alla partecipazione di otto ministri e venti sottosegretari democristiani, si vedeva quella di tre ministri del P.C.I. (nel frattempo convertitosi in Partito Democratico della Sinistra).

<sup>33</sup> Secondo le efficaci ricostruzioni di GEDDA, *18 aprile 1948 cit.*, pp. 151 ss. e di TORNIELLI, *Pio XII cit.*, p. 474 ss., al fine di poter evitare che una maggioranza *frontista* si potesse imporre al Comune di Roma, venne a profilarsi un progetto, caldeggiato dal Vaticano, che prevedeva la presentazione di una sola lista elettorale, priva dei consueti simboli partitici e guidata da don Luigi Sturzo (che aveva accettato di addossarsi il ruolo di garante dell’operazione), che raccogliesse nel suo seno i candidati di tutte le forze politiche antimarxiste.

Tale piano riprendeva un’idea già formulata nel febbraio 1948 da Manlio Lupinacci, dalle colonne di *Risorgimento Liberale*, con riferimento alle elezioni politiche di quell’anno, ma quel disegno – che, pure, aveva trovato l’esplicito interesse del Pontefice – era stato poi fatto naufragare, con ogni probabilità, a principale opera della Democrazia Cristiana, (sul punto cfr. TORNIELLI, *Pio XII cit.*, p. 462 s.). Ciò atteso, non parrebbe, quindi, del tutto incongrua la supposizione che il progetto vaticano relativo alle elezioni amministrative per il Comune di Roma, in realtà, fosse stato escogitato, quale campo di prova, che fungesse da preludio, in favore di un più ampio riassetto politico il quale, giungendo a relegare le sinistre – di per se stesse, elettoralmente minoritarie – in una posizione di *effettiva opposizione*, per altro verso, sortisse anche l’immediata conseguenza di condurre la Democrazia Cristiana a meglio parametrare l’indirizzo politico dalla stessa effettivamente perseguito, rispetto ai convincimenti moderati nutriti dalla maggioranza del suo elettorato e dalla Chiesa medesima.

Naturalmente (GEDDA, *18 aprile 1948 cit.*, p.152), a fronte di questa operazione, si produsse una reazione molto negativa nella D. C. (soprattutto per parte di De Gasperi, come documenta TORNIELLI, *Pio XII cit.*, p. 474 s.), tuttavia, la dipendenza di una gran parte dei voti di questo partito da una fiducia principalmente espressa alla Chiesa, nella fase delle trattative – che, per altro, non superarono lo stadio iniziale – sconsigliò alla formazione scudo crociato l’adozione di aperte prese di posizione ufficialmente contrarie; la sorpresa sarebbe dovuta giungere, invece, dall’*Azione Cattolica* (componente importantissima per il complessivo buon esito dell’operazione) il cui direttivo, essendo oramai stata quell’associazione pesantemente infiltrata dai *democristiani* nei suoi organi dirigenti, ebbe ad opporsi decisamente alle indicazioni vaticane (GEDDA, *18 aprile 1948 cit.*, p. 153 ss.). Il progetto dovette quindi essere abbandonato ed il Santo Padre ebbe ad amaramente constatare (*ivi*, p. 153 s.) «... che l’Azione Cattolica collabora non con la Chiesa ma con la Democrazia Cristiana ...», a ciò soggiungendo: «... l’Azione Cattolica, per la quale sono stati fatti tanti sacrifici, non è più nostra ...».

Costituisce, infine, fatto noto come, successivamente a queste vicende, Pio XII rifiutasse costantemente di ricevere Alcide De Gasperi in udienza privata, così come viene ricordato anche da TORNIELLI, *Pio XII cit.*, p. 477; al contrario, COMPOSTA, *I cattolici di ieri e di oggi di fronte alla morale politica*, in *Questione cattolica e questione democristiana*, Padova, 1987, p. 41, alla nota (54), parrebbe invece correlare quel reiterato diniego del Pontefice, all’esplicita adesione ai *principi* del *giacobinismo* che De Gasperi – di coerenza alla sua ispirazione *democristiana* – ebbe pubblicamente a manifestare a Bruxelles, il 20 novembre 1954, nel corso della sua allocuzione *Le basi della democrazia*.

sorveglianza, affinché, in concordanza rispetto al *Magistero della Chiesa*, «... il partito rimanesse coerente alla sua qualifica di cristiano ...»<sup>34</sup>.

In ogni caso, al di là di qualsivoglia ricostruzione logica, di carattere storico od ideale, si riterrebbe poter costituire un'obiettiva dimostrazione di quest'ultima fugace considerazione un interessante studio circa il dato statistico, inerente al voto, comunemente espresso da D.C. e P.C.I., in ordine all'approvazione delle Leggi<sup>35</sup>; in relazione alle prime cinque legislature, può infatti evincersi come il P.C.I. (pur se partito ufficialmente d'*opposizione*) ebbe a votare insieme alla D.C., approssimativamente: nel 66,67% dei casi nel corso della prima legislatura, nell'85,72% nella seconda, nel 93,75% nella terza e nell'83,34% nella quarta e nella quinta.

Come s'è anticipato, il risultato del campionamento ci parrebbe offrire l'impressione di poter rappresentare un importante parametro, in favore dell'eloquente attestazione di un'organica forma di pressoché costante intesa politica, o, in altri termini, una conducente dimostrazione, per via statistica, circa l'ininterrotta vitalità del *compromesso storico*; tutto questo, soprattutto se si voglia comparare il dato con il suo omologo, relativo ai ben divergenti esiti offerti dalle risultanze delle votazioni delle aule parlamentari in sede legislativa, nella costanza della cosiddetta *Seconda Repubblica*.

Quivi, com'è noto, (anche in relazione al conseguimento di semplici obiettivi di natura meramente pragmatica) si è avuta a registrare, invece, una generalizzata mancanza d'intesa fra le varie compagini politiche; di coerenza, le diverse parti si sono quindi trovate ad effettivamente instare su posizioni fra loro per vero distinte, nei rispettivi ruoli istituzionali di *maggioranza* e di *opposizione*, manifestandosi, appunto, quella difficoltà al reciproco dialogo che, nella costanza degli ordinamenti cosiddetti *pluralistici*, costituisce invero un tratto distintivo delle società ideologicamente *non omogenee*, quale si rivela essere anche la nostra comunità nazionale<sup>36</sup>.

Per una breve notazione conclusiva sull'argomento, riterremo di poter terminare con una finale osservazione: assai probabilmente, oramai inariditosi quel necessario e contingenziale giuoco dei ruoli – propiziato anche dalle specifiche caratteristiche dei cessati sistemi elettorali, tendenti, pur con tenui correttivi, al sistema *proporzionale puro*<sup>37</sup>, a sua volta consustanziale allo schema della cosiddetta

---

<sup>34</sup> Così GEDDA, *18 aprile 1948 cit.*, p. 190.

<sup>35</sup> PREDIERI, *Mediazione e indirizzo politico nel parlamento italiano*, in *Riv. it. sc. pol.*, 1975, p. 414 ss.

<sup>36</sup> Intorno alla nozione di *ordinamento non omogeneo*, si veda ANTONELLI, *Le immunità del Presidente della Repubblica italiana*, Milano, 1971, p. 289 ed Autori ivi citati alla nota (346) e ss.

<sup>37</sup> È, per altro, da rimarcarsi come, nel 1946, questo sistema elettorale – che, come rammenta GRASSO; *Le elezioni del 18 aprile 1948 cit.*, p. 545, in Italia «... storicamente aveva rappresentato un punto fermo irrinunciabile della “strategia” di sinistra ...» – si fosse determinato, in dipendenza

*democrazia consociativa*<sup>38</sup> – l’opzione di collaborazione politica fra i *democristiani* e le forze *social-comuniste*, è oggi riuscita a trovare la sua più coerente ed esplicita sintesi nel contesto del Partito Democratico, laddove, accomunate da un unico programma politico, le due correnti ideali possono finalmente concordemente coesistere in forma espressa, all’interno di una medesima formazione partitica.

### **3. Cenni intorno a quelle concezioni sulle *categorie economiche* nutrite nella Democrazia Cristiana che, anche in sede di Assemblea Costituente, vennero successivamente a manifestarsi, in concordanza rispetto alle già cennate premesse ideali**

Venendo, ora, ad uno schematico accenno intorno alle impostazioni generali circa la considerazione dei *rapporti economici* che fu propria alla parte di quei *democristiani* la cui linea di pensiero riuscì nel riverberare il proprio influsso all’interno del nostro vigente strumento costituzionale, occorre preliminarmente considerarsi che «... nel periodo fascista, una parte del mondo cattolico – che diventò dominante – abbandonò le dottrine della seconda Scolastica, favorevoli al mercato, e ritenne che la qualifica etica del mercato significasse l’intervento determinante dello Stato, anche nella forma dell’impresa pubblica. Così il vertice cattolico si presentò, nei suoi vertici culturali, in chiave anticapitalistica. Ciò si manifestò principalmente in un testo rappresentativo della cultura cattolica, il *Codice di Camaldoli* del 1943 ...»<sup>39</sup>.

---

dell’intesa intercedente fra D.C., P.C.I. e *socialisti*, nonostante la stampa nazionale, al contrario, avesse diffusamente sostenuto l’opportunità dell’*uninomiale*; sul punto cfr. NOVACCO, *L’officina della Costituzione cit.*, p. 61.

Le ragioni di una tale scelta, come considera GRASSO, *Rilevanza costituzionale cit.*, p. 450 s., sono da ascrivere, in via principale, all’esigenza di dover «... perseguire contemporaneamente due strategie pure opposte: di guerra quanto ai rapporti internazionali; di pace o pacificazione nazionale all’interno...»; ciò nel senso che, in estrema sintesi, atteso l’inserimento del nostro Paese in uno dei due contrapposti blocchi determinatisi in ragione della c.d. *guerra fredda*, ed il fatto che non si volesse ripercorrere l’esempio tedesco che aveva registrato la messa al bando della locale formazione politica d’ispirazione *comunista*, «... in Italia, al contrario, la Costituzione [...] fu elaborata in accordo con il partito comunista italiano, anche col fine precipuo di renderne ammissibile la “l’esistenza nella legalità” e la partecipazione alle funzioni pubbliche ...» e, in questa prospettiva (*ivi*, p. 454), «...meglio adeguato alle ragioni di coesistenza e collaborazione era ritenuto il mantenere in vigore un sistema elettorale proporzionale, adatto ad assicurare un consistente numero di parlamentari al numeroso partito comunista italiano ...».

<sup>38</sup> Per un cenno nel merito, cfr. GRASSO, *Le elezioni del 18 aprile 1948 cit.*, p. 541.

<sup>39</sup> Così BAGET BOZZO, *L’intreccio cit.*, p. 51 il quale, con riferimento all’atto sopra menzionato, ulteriormente precisa «... il documento era frutto di una riunione di esponenti dell’Università cattolica e del movimento dei laureati cattolici, che dipendeva allora dal sostituto alla Segreteria di Stato, Giovanni Battista Montini, il futuro Paolo VI ...», ed il suo contenuto «... supposeva l’influenza del fascismo e della sua dimensione di sinistra, della posizione anticapitalistica, dell’esperienza dei vari istituti d’intervento pubblico nell’economia elaborati nel Ventennio; in particolar modo l’Istituto per la

Di conseguenza, anche in sede di *Costituente*, molti fra i *democratici cristiani*, con riferimento ai *diritti economici*, dimostrarono la volontà di sostituire ai comuni *principi* costantemente indicati dal *Magistero della Chiesa* l'autorità delle differenti enunciazioni poste a parte di quest'ultimo testo<sup>40</sup>.

Talora, il riferimento a codesto elemento simbolico esteriorizzato del detto itinerario di "conversione morale" ebbe ad emergere in forma esplicita; ad esempio, allorché l'autorità di questo documento venne ad essere direttamente invocata – quale espressivo parametro dell'ortodossia *democristiana* – nei confronti di taluno degli esponenti dello scudo crociato, per richiamarlo all'ordine, allorquando questi, nel contesto assembleare da ultimo rievocato, si era d'altronde trovato a fondatamente esprimere la propria perplessità, circa l'effettiva rispondenza di quanto concordato dalla maggioranza dagli esponenti del suo partito, rispetto alla sostanza informatrice della *Dottrina sociale della Chiesa*<sup>41</sup>; per converso, sempre per l'analogo intento di

---

ricostruzione industriale, l'IRI ...»; per un accenno sulla possibile influenza del *Codice di Camaldoli*, in relazione all'ispirazione *lavoristica* evocata all' art.1 Cost. ed alle *formazioni sociali* di cui all'art. 2, si veda BERETTA, *La "Costituzione economica": genesi e principi*, ne *Il pol.*, 1988, pp. 387 e 389, nonché ID., *Formazione e principi della «Costituzione economica»: un'introduzione storica*, in A.A. V.V., *La Costituzione italiana quarant'anni dopo*, Milano, 1989, p. 39 s.

Circa la funzione anticipatrice operata dalla seconda scolastica, in ispecie spagnola, relativamente all'originaria intuizione dei principali elementi costitutivi del *libero mercato*, le cui categorie, solo successivamente, sarebbero state riprese da Adam Smith e dagli altri teorizzatori protestanti del pensiero economico – pur consapevolmente omettendo quest'ultimi qualsiasi tipo d'accenno che valesse a farne riconoscere l' originario ambito cattolico d'ideazione concettuale – si rimanda alla trattazione di WOOD, *La Chiesa e il mercato*, (trad. it.), Macerata, 2008, p. 79 ss. e si vedano anche gli ampi svolgimenti di cui in ROTHBARD, *Cattolicesimo, protestantesimo e capitalismo*, ora anche in *Elites*, 2004, n.3, p. 63 ss.

<sup>40</sup> Nel merito, fra gli altri, così anche BARTOLOZZI BATIGNANI, *Dai progetti cristiano-sociali alla Costituente*, Roma, 1997, p. 56 ss.; sia pure se per accenno, relativamente alla sostanziale eccentricità del *Codice di Camaldoli* rispetto all'apparato morale propugnato dal *Magistero* circa «... l'economia e il futuro assetto economico-sociale da dare al Paese nel dopoguerra ...», ha ad esprimersi anche l'apologeta di quel testo FALCIATORE, *L'«economia mista»*, in *Stato ed economia dal Codice di Camaldoli alla Costituente*, Roma, 1997, p. 10.

<sup>41</sup> In tal senso TAVIANI, ne *La Costituzione della repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, (di seguito indicato come *Atti Costituente cit.*), vol. II, Roma, 1970, p. 1683, ebbe esplicitamente ad evocare l'autorità del *Codice di Camaldoli*, in risposta all'obiezione mossa dal compagno di partito on. Giuseppe Cappi il quale, a titolo personale, aveva espresso la propria intenzione di votare un emendamento all'articolo 38 proposto dalla Commissione (che, nel testo definitivamente approvato, diverrà poi l'art. 42), avanzato dal – pur *democristiano* – on. Giovanni Perlinger, avendo avuto quest'ultimo a correttamente rilevare come il testo presentato (*ivi*, pp. 1671 ss.), oltre che giuridicamente ambiguo, si prestasse altresì ad interpretazioni gravemente lesive del *diritto di proprietà* e di quello a succedere *mortis causa*; il che, appunto (così come illustra BARTOLOZZI BATIGNANI, *Dai progetti cristiano-sociali cit.*, p. 52 s.), pur ponendosi in perfetta sintonia rispetto ai *principi* espressi dal *Codice di Camaldoli*, giungeva parimenti a costituire una nozione abbastanza avulsa dalle correnti concezioni della *Dottrina sociale della Chiesa*.

uniformazione della volontà politica ai dettami del *Codice di Camaldoli*, si giunse, al contrario, sinanco ad erroneamente attribuire il contenuto dei suoi *principi* informativi a ben differenti atti del *Magistero* i quali ultimi, per la verità, apparivano ovviamente improntarsi, piuttosto, a concezioni obiettive punto dissimili, rispetto agli archetipi riferibili ai peculiari modelli etico-sociali comunemente evocati negli specifici contesti di quell'emblematica fonte di cognizione del *progressismo cristiano*<sup>42</sup>.

Tanto atteso, gli esponenti *democristiani*, presenti alla Costituente, dotati di una specifica competenza *economica* furono gli onorevoli: Amintore Fanfani, Paolo Emilio Taviani ed Ezio Vanoni<sup>43</sup>. Fra questi, Fanfani – il cui pensiero s'inseriva organicamente nel filone di una «... visione insensata del Medioevo e della dottrina scolastica ...»<sup>44</sup> – insieme con Dossetti e con La Pira, si trovava ad essere a capo di una specifica formazione *progressista* d'ispirazione *mouneriana*<sup>45</sup>, interna alla Democrazia Cristiana; mentre Taviani – le cui fondamentali concezioni si ravvisavano riposare nell'alveo della stessa dottrina *fanfaniana*<sup>46</sup> – aveva pubblicato una monografia sulla *proprietà privata* la quale era stata negativamente recensita da *La Civiltà Cattolica*<sup>47</sup>, e che, fra l'altro, era parimenti riuscita a fruttare all'autore

---

<sup>42</sup> In tal senso, LA PIRA, in *Atti Costituente cit.*, vol. VI, p. 558, per probabilmente indurre il compagno di Partito on. Carmelo Caristia ad accettare una proposta di tutela costituzionale della *proprietà* che – di coerenza rispetto a quanto prospettato rispetto al *Codice di Camaldoli* e sotto quella stessa dizione di *proprietà personale* già contemplata nell'ordinamento sovietico – cadesse soltanto su quei beni che, per via immediata, direttamente derivassero dal lavoro o dal risparmio del singolo.

<sup>43</sup> BARUCCI, *Economisti alla Costituente*, ne *La cultura economica nel periodo della ricostruzione*, (a cura di Mori), Bologna, 1980, p. 35, ulteriormente specificando (*ivi*, p. 36) come Fanfani fosse professore di Storia economica, presso l'Università Cattolica di Milano, Taviani libero docente di Storia delle dottrine economiche e Vanoni, infine, professore di Scienza delle Finanze, presso la Facoltà di Ca' Foscari di Venezia.

<sup>44</sup> Così WOOD, *Chiesa e mercato cit.*, p. 83, a seconda di una considerazione già formulata anche da Rothbard, il quale, per l'appunto, colloca il pensiero di Amintore Fanfani all'interno di tale ambito culturale, formatosi su di una scorretta deduzione – in chiave ideologicamente *anticattolica* – delle categorie neoscolastiche, «... avanzata per la prima volta dagli storici socialisti e statalcorporativisti tedeschi Wilhelm Roscher e Werner Sombart ... e poi ... sposata da scrittori influenti come il socialista anglicano Richard Henry Tawney ...», nonché dall'«... economista Frank Knight, fautore del libero mercato ma fanaticamente anticattolico ...» e dai «... suoi seguaci della Scuola di Chicago...».

<sup>45</sup> BARTOLOZZI BATIGNANI, *Dai progetti cristiano-sociali cit.*, p. 39.

<sup>46</sup> BARTOLOZZI BATIGNANI, *Dai progetti cristiano-sociali cit.*, p. 22.

<sup>47</sup> BRUCCULERI, “*La proprietà*”, ne *La Civ. Catt.*, I, 1947, p. 143 s., aveva ad esprimersi intorno alla contrarietà rispetto ai dettami dell'Enciclica *Quadragesimo anno* di Pio XI, tradita dal principio assunto da Taviani relativamente all'automatica decadenza dal diritto di *proprietà privata*, in scapito di quel proprietario che avesse amministrato il superfluo dei propri beni in maniera non rispondente allo scopo dell'istituto; il religioso manifestava altresì (*ivi*, p. 144) il proprio rilievo critico sulla convinzione nutrita dal medesimo Autore secondo cui «... la donazione del superfluo sia un dovere di giustizia ...», dal momento che, al di là dei casi estremi, l'opinione dei Padri della Chiesa invocati da Taviani a sostegno della sua tesi non poteva apparire che di carattere strumentale, in quanto riferibile a

persino una denuncia canonica al Santo Uffizio<sup>48</sup>, in ragione della sua scarsa aderenza alla *Dottrina sociale della Chiesa*, e della sua spiccata propensione apologetica nei confronti delle suggestioni collettivistiche proprie alle dottrine *marxiste*<sup>49</sup>.

Tale compagine d'indole *mouneriana*, in relazione alla più generale visione *economica*, alle già scorse tesi *maritainiane* «... aggiunte criteri desunti dalla lettura di Keynes ...»<sup>50</sup> e, sempre di coerenza rispetto agli anzidetti presupposti ideali, più in particolare, risulta esplicitamente, da un'autorevole testimonianza, come Dossetti – forse il maggior ispiratore del gruppo – personalmente nutrì «... un giudizio

---

ben differenti contesti storico - spirituali, ed era stata inoltre espressa assolutamente senza alcuna «...precisione di linguaggio e nette formule scientifiche...», giacché, fra l'altro, «... quando il sentimento trabocca da tutti i pori dell'anima e si parla al cuore più che all'intelligenza, nulla di più facile che trascorrere in qualche formula equivoca se non addirittura inesatta ...»; venivano altresì ad essere valutate come irrealistiche, se rapportate alla situazione concreta, (*ivi*, p. 145 s.) la formule di *diritto al lavoro* e di *diritto al salario familiare* prospettate sempre nell'opera in questione; nonché, infine, (*ivi*, p. 146 s.) si procedeva ad una calzante critica rispetto alla teoria avanzata da Taviani circa il fatto che «...il miglior regime economico sarebbe quello, in cui siano esclusi dalla privata appropriazione quei capitali e strumenti di produzione che non vengano personalmente adoperati dai loro proprietari ...».

È incidentalmente da rilevarsi come, nel contesto dello stesso numero de *La Civiltà Cattolica*, alla p. 153, ulteriormente figurasse una recensione critica dell'opera del medesimo Autore dal titolo *Prospettive sociali*, nel cui merito, si facevano notare alcune incongruenze quali: l'assunto, divisato da Taviani, di un'analoga possibilità di formulazione del *calcolo economico* tanto nel sistema collettivistico che in quello privatistico dei beni, nonché la «... paradossale [...] affermazione che la formula “salario giusto” sia una contraddizione in termini ...», senza la preliminare dimostrazione «... che il salario ... [sia] ... per se stesso intrinsecamente ingiusto ...».

<sup>48</sup> Se ne veda l'accenno in BARTOLOZZI BATIGNANI, *Dai progetti cristiano-sociali cit.*, p. 54 alla nota 151.

<sup>49</sup> In sostanziale concordanza con la convinzione di origine *maritainiana* – che, più addietro, già s'è avuto il modo d'indagare – a seconda della quale si potrebbe ricondurre a pieno titolo nell'alveo del *cristianesimo* la sostanza di quella *prassi* concretamente operata dai *regimi comunisti* – e, dunque, già poter previamente concordare, sul piano etico e politico, circa la sostanziale bontà della loro azione materiale – una volta che la si fosse separata dai suoi presupposti ideali d'indole *ateistica*, opinava, infatti, TAVIANI, *La proprietà*, Roma, 1946, p. 122 s. «... noi consideriamo invece il socialismo, ossia il collettivismo dei mezzi di produzione – esclusi quelli direttamente eserciti dal proprietario – come un sistema economico che prescindendo dalla mèta dell'universale comunanza, sia privo dell'apparato filosofico materialistico ed evolucionistico di cui il Marx e l'Engels lo hanno circondato, e non abbia perciò alcuna ubbia di pretendersi unico sistema, fatalmente necessario al progresso, allo sviluppo, al perfezionamento della vita sociale in genere e di quella economica in particolare, di tutti i popoli della terra ...».

<sup>50</sup> In tal senso DE ROSA, *La Democrazia Cristiana del secondo dopoguerra*, in DE GASPERI - DE ROSA, *I cattolici dall'opposizione al Governo*, Roma - Bari, 1985, p. 597 e, sempre in accezione conforme, anche BARTOLOZZI BATIGNANI, *Dai progetti cristiano-sociali cit.*, p. 45; intorno alla progressiva penetrazione, all'interno degli ambienti cattolici, del pensiero *antiliberal* di Keynes, a partire dalla metà degli anni '40 dello scorso secolo, si veda ROGGLI, *Il mondo cattolico e i “grandi temi” cit.*, p. 576 s.

fortemente negativo sui ceti medi, sul capitalismo e sulla stessa libertà d'iniziativa economica ...»<sup>51</sup>.

È da segnalarsi, tuttavia, come non si trattasse, comunque, di una posizione di minoranza, da considerarsi come ideologicamente isolata nell'ambito della formazione scudo crociata, ma, anzi, la relativa impostazione informatrice paresse piuttosto riflettere l'opinione della maggioranza di quel partito, così come ci apparirebbe dimostrato, fra l'altro, anche dallo stesso programma varato dalla Democrazia Cristiana in vista dell'Assemblea Costituente, nell'occasione del suo primo Congresso Nazionale, tenutosi in Roma verso la fine dell'aprile 1946. In tale contesto, infatti, l'on. Guido Gonella, esponente di spicco dell'area *democristiana* ufficialmente più *moderata*, aveva avuto ad esplicitamente indicare, con sua piena soddisfazione, la complessiva linea direttrice del manifesto in oggetto come improntata ad un indirizzo di «... radicale *progressismo sociale* ...», riconducibile, per estrema sintesi, ad una (almeno sino ad allora, inusitata) sorta di «... *laburismo cristiano* ...»<sup>52</sup>.

Sicché, anche alla luce di questi scarni rilievi, appare meglio intelligibile la più complessiva constatazione secondo cui, unite in un sostanziale ripudio ideologico della concezione dell'*economia di mercato*, «... fra le maggiori forze politiche non si ravvisa[va]no grandi segni di differenza: la prospettiva di politica economica proposta dal PCI col cosiddetto "Nuovo corso" era non molto distante da quella disegnata da non pochi cattolici, così come da non pochi socialisti ...»<sup>53</sup>. Avrebbe avuto buon

---

<sup>51</sup> Così ELIA, *A colloquio con Dossetti e Lazzati: intervista di Leopoldo Elia e Pietro Scoppola*, 19 novembre 1984, Bologna, 2003, p. 140.

<sup>52</sup> Nello specifico merito, si veda quanto portato più ampiamente da BERETTA, *La "Costituzione economica cit.*, p. 388; anche RODOTÀ, *Art. 44*, in *Rapporti economici*, tomo II, in *Commentario della Costituzione (a cura di Branca)*, Bologna - Roma, 1982, p. 213 ha ad esprimersi positivamente circa le «... marcate analogie ...» che, ad esempio, caratterizzarono, in sede di Assemblea Costituente, la «... definizione della proprietà proposta da Togliatti ...» rispetto alle «... indicazioni contenute nei documenti programmatici della Dc ...».

<sup>53</sup> BARUCCI, *Economisti alla Costituente cit.*, p. 30; questa linea politica indicata attraverso la denominazione di "Nuovo corso", come esamina BARTOLOZZI BATIGNANI, *La programmazione*, ne *La cultura economica nel periodo della ricostruzione cit.*, p. 112 ss., era emersa nell'agosto del 1945, nel corso del convegno "Ricostruire", indetto dal P.C.I., al fine di definire il proprio programma economico. In quell'occasione, sul parere degli *intellettuali*, era prevalsa l'opinione dei *politici* che, al contrario dei primi, erano ben consapevoli del fatto che l'Italia si sarebbe trovata a collocarsi nell'area d'influenza *statunitense*, ed avevano quindi considerato la pratica impossibilità di una diretta applicazione, nel nostro Paese, del modello di totale *pianificazione collettivistica* adottato dallo Stato *sovietico*. In questo senso, Luigi Longo (*ivi*, p.115), partendo dalla considerazione della posizione di governo in quel momento detenuta dal Partito, ebbe ad affermare che, in quanto «...non assoluto detentore del potere politico, esso avrebbe dovuto darsi una linea di politica economica orientata verso un avviamento al socialismo, piuttosto che sposare la tesi del piano [sott. di programmazione integrale] di evidente derivazione socialista ...», ed anche Palmiro Togliatti, per parte sua, (*ivi*, p.116) ebbe ad ammettere che difficilmente si sarebbe riusciti ad imporre immediatamente la rivendicazione di una pianificazione economica generale e che, quindi, si sarebbe rivelato assai più opportuno il dare l'avvio,

giuoco, quindi, l'on. Palmiro Togliatti nell'affermare che «... si sta scrivendo una Costituzione che non è una Costituzione socialista ...»<sup>54</sup>, o che «... noi non rivendichiamo una Costituzione socialista ...»<sup>55</sup>, quando poi, in relazione alla concreta disciplina dei *rapporti economici* – elemento fondamentale di quello *Stato a democrazia progressiva*, tipico degli assetti statuali a guida *marxista*<sup>56</sup> – per parte di molti dei rappresentanti dello scudo crociato, di fatto, si era già avuta a diffusamente registrare non tanto la manifestazione di una mera convergenza compromissoria, quanto, piuttosto, quella di un'opzione sostanzialmente adesiva, intorno alle relazioni ed alle proposte di articolato coerentemente avanzate dai *comunisti*, in stretta dipendenza dell'aderenza ideale al cennato modello sociale di stampo *maritainiano*.

Per altro verso, relativamente alla scarsa consistenza effettiva rivestita dal loro precedente diniego circa l'obiettivo tendenza *socialista* che intendeva animare il complessivo indirizzo informatore del disegno in quella sede da essi effettivamente perseguito, è da parimenti denotarsi come ai *comunisti* fosse altresì sfuggita una sorta di *contra se factio*; questo, per l'evidente ragione che, sempre nel medesimo contesto costituente, era stata da loro contraddittoriamente formulata anche l'esplicita ammissione d'aver inteso direttamente orientare le loro prefigurazioni costituzionali «... come ha rilevato lo stesso onorevole Togliatti nella sua relazione sull'argomento, nella direzione generale di una trasformazione economica socialista ...»<sup>57</sup>. Sempre da qui, parimenti quella più generale considerazione politologica, secondo cui: «... forse uno dei maggiori guasti della costituzione italiana fu quello di autorizzare la sinistra a presentare come “costituzionali” i propri programmi politici ...»<sup>58</sup>.

Dalle considerazioni che immediatamente precedono – pur nella loro intrinseca schematicità – riterremo possano altresì ricavarsi i motivi per un miglior chiarimento di quell'affermazione del *costituente democristiano* Costantino Mortati il quale, nell'occasione del ventesimo anniversario della Costituzione italiana, aveva avuto a commemorare il segno generale delle concezioni prevalenti di quell'assise, cogliendole come convergenti in una linea di pensiero *cristiano-sociale* che «...calata nella realtà di oggi [...] trova la sua più autentica espressione negli ideali del socialismo ...»<sup>59</sup>.

---

all'interno della vita economica del Paese, ad un procedimento progressivo di graduale inserimento degli elementi di pianificazione.

<sup>54</sup> TOGLIATTI, in *Atti Costituente cit.*, vol. VI, p. 554.

<sup>55</sup> TOGLIATTI, in *Atti Costituente cit.*, vol. I, p. 327.

<sup>56</sup> *Ex multis*, con più specifico riferimento al modello *sovietico*, cfr. SCHMITT, *Dottrina della costituzione*, (trad. it.), Milano, 1984, p. 216.

<sup>57</sup> MONTAGNANA, in *Atti Costituente cit.*, vol. II, p. 1445.

<sup>58</sup> Così ROMANO (Sergio), *Le Italie parallele*, Milano, 1996, p. 120.

<sup>59</sup> MORTATI, *Considerazioni sui mancati adempimenti costituzionali*, in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente*, vol. IV, Firenze, 1969, p. 468, alla nota (8) e, considerando la prevalente tendenza ancora in essere fra i *socialisti* negli anni intorno al '68, non ci parrebbe

Infine, parimenti opineremmo che i medesimi elementi valutativi possano meglio aiutarci, a fornire una plausibile risposta alle perplessità, già manifestatesi nei primi commentatori della vigente Costituzione, circa la scarsa aderenza tradita dagli assetti economici statuitisi in sede di Costituente, rispetto alla *Dottrina sociale della Chiesa*; una caratteristica tanto nettamente svelata, da suscitare addirittura «...l'impressione che la corrente dem.-cr., nonostante le favorevoli condizioni, in cui è venuta a trovarsi nella preparazione dei nostri artt., non abbia voluto impegnarsi fino in fondo nella difesa dei propri punti di vista, dimostrando nel complesso, quando si trattava di dare applicazione ai suoi principî, una certa indecisione e titubanza ...»<sup>60</sup>, ed è anche in stretta correlazione a quest'ultimo fenomeno che, appunto, deriva la problematicità di poter discernere, per altro verso, l'effettivo svolgimento di alcun principio cristiano dal contesto del nostro vigente strumento fondamentale, senza ricorrere ad un'evidente forzatura della *mens* del legislatore costituzionale di quell'epoca<sup>61</sup>.

---

azzardato inferire che il *socialismo* al quale l'Autore intendeva riferirsi fosse quello di matrice *rivoluzionario-massimalista* e non già il modello *reformista*, affermatosi soltanto in epoca successiva.

<sup>60</sup> COLI, *La proprietà e l'iniziativa privata*, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, (diretto da Calamandrei e Levi), Firenze, 1950, p. 360. Tale discrasia ravvisabile fra l'attività di gran parte dei Costituenti *democristiani* ed i principî della *Dottrina sociale della Chiesa* (alla quale i primi si sarebbero dovuti ispirare, quanto meno per il fatto di aver esplicitamente invocato ed ottenuto, in loro favore, la mobilitazione del clero e delle Istituzioni cattoliche, nell'occasione delle tornate elettorali), venne, per lo più, a determinarsi, attraverso il dispiegamento di particolari schemi tattici.

<sup>61</sup> Per una più dettagliata disamina della sostanza dell'assunto si vedano GRASSO, *Critiche di un cattolico del 1947 alla Costituzione*, in *Questione cattolica e questione democristiana*, Padova, 1987, p. 169 s.; ID., *Il richiamo alle "radici cristiane" e il progetto di Costituzione europea*, in *Dir. Soc.*, 2004, p. 184; BALLADORE PALLIERI, *Diritto costituzionale*, Milano, 1976, p. 497 ss., nonché la sempre concordante sinossi condotta da ANTONELLI, *Questione cattolica e questione democristiana (spunti critici di diritto costituzionale)*, in *Dir. soc.*, 1988, p. 314 s. ed Autori ivi citati alla nota (24); WEILER, *Per un'Europa cristiana. Un saggio esplorativo*, (trad. it.), Milano, 2003, p. 68 s., dopo aver rilevato come l'omissione di riferimenti religiosi, all'interno di un testo costituzionale, «... significa semplicemente privilegiare, nella simbologia dello Stato, una voce del modo ...», quella laicista, «...rispetto a un'altra, facendo passare tutto questo per neutralità ...», porta proprio l'esempio della vigente Costituzione italiana (*ivi*, pp. 30, 53, 62 e 82), quale paradigmatico modello di strumento fondamentale d'ispirazione *laicista*; in ogni caso, sia pure prescindendo dalle possibili controversie dottrinali che potrebbero manifestarsi sulla questione, nel senso che s'è sopra divisato, ad esempio, parrebbero poter militare anche talune dichiarazioni esplicite che DOSSETTI e LA PIRA ebbero a fornire in sede di *Assemblea Costituente*, nella loro qualità di eminenti rappresentanti della Democrazia Cristiana, già nel corso delle sedute preliminari alla concreta formulazione delle proposte di articolato.

Più specificamente nel merito, DOSSETTI (cfr. *Atti Costituente cit.*, vol. VI, p. 322) ebbe ad esplicitamente negare di voler «... affermare [...] una ideologia cattolica ...», analogamente a tutti gli altri suoi compagni di partito partecipi di quell'assise costituente, ai quali, a suo dire, dovevasi quindi riconoscere il particolare merito di essere, assai più degli altri colleghi appartenenti alle differenti formazioni, «... spiriti preoccupati di fare affermazioni fondate soltanto sulla ragione ...»; con ciò, si

Del resto, a finale conclusione di queste poche note, apparirebbe altresì significativo anche un rilievo intorno all'effettivo pensiero nutrito dello stesso Alcide De Gasperi circa i più generali assetti economici, ciò anche per il fatto di averlo spesso accreditato la storiografia come l'*anima liberale* della Democrazia Cristiana. Assai probabilmente, tale posizione è stata direttamente dedotta dalle svariate situazioni estrinseche che, apparentemente, lo avevano visto costretto in quel ruolo, indipendentemente da quelli che, al contrario, potevano invece costituire i suoi effettivi convincimenti. Quest'ultimi, sia pure se per implicito, si potrebbero

---

era evidentemente avanzata la singolare ipotesi – che, ad onor del vero, potendosi piuttosto ascrivere, al più, a contesti spirituali d'ispirazione *luterana*, non parrebbe d'altronde poter trarre alcun genere di sostegno dall'ambito della teologia *cattolica* – dell'esistenza di un rapporto improntato ad un'assoluta incompatibilità fra la *Fede* e la *ragione*, quando, al contrario, Pio XII, da ultimo, parimenti nel corso dell'Udienza Generale del 12 maggio 1943, aveva avuto ad esplicitamente confermare la classica definizione della Fede come «... assenso dell'intelletto alle verità rivelate da Dio ...», questo, anche a seconda della chiara indicazione della Costituzione dogmatica *Dei Filius*, del Concilio Vaticano I, la quale, a sua volta, era venuta ad espressamente ribadire *claris litteris* (cap. IV): «... sebbene la fede sia superiore alla ragione, non vi potrà mai essere vera divergenza fra fede e ragione: poiché lo stesso Dio, che rivela i misteri e comunica la fede, ha deposto nello spirito umano il lume della ragione ...».

Circa i più concreti modelli ispiratori fatti propri dall'*attività costituente* di una buona parte della maggioranza della compagine *democristiana*, appaiono particolarmente emblematiche le posizioni manifestate da LA PIRA, il quale, dal canto suo, riconoscendo «... “a priori” l'apporto prezioso ...» che le rivoluzioni francese e sovietica avevano «... dato per la conquista della civiltà umana ...» (in *Atti Costituente cit.*, vol. I, p. 315), con più specifico riferimento ( in *Atti Costituente cit.*, vol. VI , p. 304) alla definizione di «... un sistema integrale organico dei diritti della persona e dei diritti degli enti sociali – compresi quelli economici – in cui la persona si espande ...», ebbe testualmente a richiamare quale primo archetipo di riferimento – sia pure affermando, per vero, di non volerlo integralmente recepire – la Costituzione sovietica *staliniana* allora vigente, suscitando la puntuale obiezione del *qualunquista* on. Ottavio Mastrojanni, che fece subito notare come il recepimento di quell'impostazione avrebbe fatalmente implicato anche la sostanziale adesione ad una più generale concezione materialistica, della quale quel documento costituiva una puntuale rappresentazione; in ordine al modello dei principî regolatori dei rapporti civili, invece, lo stesso LA PIRA ( *ivi*, pp. 316 e 319 ), nella sua relazione alla prima Sottocommissione, esplicitamente ammise d'essersi ispirato anche ai *principî* del *giacobinismo*, altresì formulando talune proposte applicative (l'obbligatoria iscrizione, per legge, di tutti gli Italiani nel libro delle professioni) che, per ammissione dello stesso Togliatti (*ivi*, p. 320), trasmettevano l'impressione che si fosse venuti «... a cadere in alcuna di quelle formule che, ingiustamente, si attribuiscono al comunismo ...».

Atteso quanto testé considerato circa l'effettiva *volontà costituente* (poi coerentemente attuata) del gruppo *democristiano*, le ragioni dell' assenza di un qualsiasi carattere cristiano dalla contestualità del nostro vigente strumento fondamentale, non possono che apparirci in tutta la loro evidenza; in favore della coerenza dell'assunto, se ne consideri, ancora, la linearità del successivo svolgimento che, ad esempio, si estrinsecò, precedentemente al *referendum* del 1974, anche nel *fatto concludente* di come nei «... giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ... democristiano, (pur avendo per legge facoltà di non comparire in questi giudizi), volle costituirsi, ogni volta, a difendere, per voce dell'avvocato generale dello Stato, la costituzionalità del divorzio, in contraddittorio con quei cattolici che avevano promosso le questioni d'illegittimità ...», così come rilevato da GRASSO, *Costituzione e secolarizzazione*, Padova, 2002, p. 29.

comunque congruamente dedurre, anche dal fatto della sostanziale adesione del politico trentino all'entusiastica approvazione del testo costituzionale del 1948, anche nei suoi risvolti di tenore *economico-sociale*; così come, d'altronde, in analoghi termini, le relative proposizioni risultarono parimenti essere state accolte, anche per parte delle compagini di maggioranza del suo partito che, pure, si erano mostrate manifestare una generale tendenza formalmente *moderata*, in principale ragione delle esigenze, dettate loro dalle ineludibili necessità riconnettibili a ciò che oggi suole indicarsi, sotto la nota dizione di *marketing elettorale*.

Quantunque se per via induttiva, riterremmo potrebbe rinvenirsi un ulteriore elemento sintomatico delle reali concezioni *economiche* coltivate da De Gasperi, attingendolo da un particolare inerente al suo saggio *Idee ricostruttive della Democrazia cristiana*, «... stampato e diffuso nel luglio 1943 ...» e, quindi, concepito in un momento in cui lo statista, ancora libero dai vincoli successivamente impostigli dalle esigenze elettorali e dalle contingenze di Governo, più apertamente poteva manifestare i propri reali convincimenti<sup>62</sup>; più specificamente nel merito, ci apparirebbe costituire elemento davvero suggestivo il fatto di come, in tale scritto, egli ben si fosse peritato «... di non proporre o sollecitare una continuità programmatica proprio con l'esperienza del popolarismo, sul quale pesava il sospetto d'essere stato troppo liberista e disponibile verso gli automatismi del mercato concorrenziale ...»<sup>63</sup>.

#### **4. Sommario riscontro di taluna delle ragioni determinanti l'opzione di modello economico successivamente perseguito dallo Stato italiano e mero accenno incidentale, circa un'ipotesi di possibile ricomposizione del fenomeno, all'interno di categorie della *Teoria generale***

Per tanto, dopo quanto tratteggiato, si riterrebbe poter costituire una coerente deduzione, l'affermazione circa il fatto che, al di là della contingenza dettata dalle convenienze elettorali, relativamente alle opzioni materiali delle epoche successive, non apertamente sfavorevoli alle ragioni del *libero mercato*, si possa

---

<sup>62</sup> D'altronde, come rileva BARTOLOZZI BATIGNANI, *Dai progetti cristiano-sociali cit.*, p. 53, lo stesso on. Taviani, dal canto suo, una volta disceso ufficialmente nell'agone, per ragioni di opportunità politica, nell'occasione della seconda riedizione della propria opera *Prospettive Sociali*, si era trovato nella necessità di dover notevolmente attenuare le sue tesi in favore del pratico annichilimento della sostanza economica dei *diritti successorî* e della necessità circa l'instaurazione di un'*organizzazione totalitaria dell'economia*, ai fini del fondamento di una efficace politica di *pianificazione*. Nel merito, giova l'incidentale osservazione circa il fatto di come, nel corso del successivo dibattito *costituente*, l'on. Taviani, attraverso le sue proposte di articolato, avrebbe poi comunque riproposto la sostanza di questi suoi convincimenti, a seconda della loro originaria ed integrale entità concettuale.

<sup>63</sup> DE ROSA, *La Democrazia Cristiana cit.*, p. 586 s.; per un lineamento degli orientamenti economici, favorevoli all'*economia di mercato*, presenti nel pensiero di Don Luigi Sturzo, si veda MALGERI, *Luigi Sturzo*, Roma, 1982, p. 174 ss.

verosimilmente poter ravvisare una scelta che, più che condivisa, si trovò piuttosto ad essere *forzosamente accettata* dalla gran parte dei governanti *democristiani*, pure se fra le contrastanti prese di posizione delle correnti interne più esplicitamente posizionate a *sinistra* e connesse all'area *sindacale*, ed i numerosi interventi legislativi dalla natura assai spesso contraddittoria<sup>64</sup>.

Opineremmo che ciò possa avere avuto luogo, piuttosto che di conseguenza all'ufficiale *forma di Stato* che, pure, il Trattato di pace aveva esplicitamente imposto all'Italia<sup>65</sup>, in principale ragione della più ampia realtà politico-economica nella quale il nostro Paese si era trovato a partecipare<sup>66</sup>, a motivo della sua appartenenza a quella sfera di carattere geopolitico nella quale gli accordi di Yalta avevano ritenuto di doverlo porre<sup>67</sup>.

Giova l'incidentale rilievo di come, *de apicibus*, dalla più generale situazione testé divisata riterremmo potersi sostanzialmente far discendere anche l'adesione del nostro Paese alle Comunità Europee le quali, come è noto, possono veder ascrivere alle loro origini anche il fatto di aver costituito una sorta di figura residuale, partorita in luogo di una fallita unificazione politica degli Stati d'Europa che si sarebbe dovuta

---

<sup>64</sup> Cfr. DE ROSA, *La Democrazia Cristiana cit.*, p. 603.

<sup>65</sup> Come rileva ANTONELLI, *Profili giuridici cit.*, p. 12, «... quanto all'Italia, va ricordato che il regime politico e, quindi, secondo la terminologia usuale della dottrina giuspubblicistica, la forma di Stato e la stessa costituzione, furono determinate, alla fine del secondo conflitto mondiale, in forza del trattato di pace del 1946 (artt. 15 e 17) [...] va sottolineato, al riguardo, che era prevista l' esecutività del Trattato stesso indipendentemente da qualsiasi ratifica dell' Italia e che le sue clausole erano state dettate o meglio imposte dalle Potenze alleate vincitrici, senza discussione alcuna con i rappresentanti italiani ...» e, per tanto, (ID., *Questione cattolica cit.*, p. 318) «... l'instaurazione di un regime liberal - democratico ... [ci] ... fu prescritta, formalmente, dai vincitori ...»; per un' analoga indicazione, si veda anche GRASSO, *Ancora a proposito della Costituzione in Nomos*, 2019, n. 2, p. 3 s.; ID., *Costituzione e secolarizzazione cit.*, p. 123 e si consideri anche DE VERGOTTINI, *Diritto costituzionale*, Padova, 2001, p. 119; analogamente, in ordine alla subordinazione imposta al tenore stesso del nostro vigente strumento fondamentale, per parte dei «... condizionamenti provenienti dall'esterno ...», si esprime anche ATRIPALDI, *Il catalogo delle libertà civili nel dibattito in Assemblea costituente*, Napoli, 1979, p. 10 .

Accenniamo liminariamente a come, in conseguenza di quanto testé considerato, con riferimento alla formazione del nostro vigente strumento costituzionale, non possa quindi propriamente parlarsi di una forma d'esercizio del *potere costituente*, inteso quale «... diritto primigenio ed inalienabile, anteriore ad ogni statuizione positiva, capace di stabilire la costituzione ...», così GRASSO, *Potere costituente*, voce dell'*Enc. Dir.*, vol. XXXIV, Milano, 1985, p.643 s.

<sup>66</sup> Così come, del resto, in senso analogo, costituì un' *accettazione* determinata da uno stato di necessità e non già l'oggetto di una libera *scelta*, per parte della Democrazia Cristiana, anche la stessa adesione dell'Italia all'Alleanza Atlantica, così come rileva anche BAGET BOZZO, *L'intreccio cit.*, p. 50.

<sup>67</sup> Per un lineamento dei progressivi accordi intercorsi fra le Potenze alleate, in ordine al condizionamento politico degli ordinamenti dei Paesi sconfitti, LANCHESTER, *La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni*, Milano, 2006, p. 125 s., necessariamente riconducendosi a questo medesimo ambito concettuale (*ivi*, p.147) anche il fatto che «... il (ri)stabilimento di libere istituzioni rappresentative nell'ordinamento italiano è stato frutto di una azione prevalentemente *endogena* [...] con un influsso incisivo attuale e potenziale delle potenze alleate ...».

attuare, a seconda del dettame scandito da un modello e da un esplicito suggerimento politico di provenienza *statunitense*<sup>68</sup>; del resto, la stessa finalizzazione dell'impiego degli aiuti percepiti attraverso il "Piano Marshall", almeno in certa qual misura, oltre che un'accettazione degli elementi fondamentali dell'*economia di mercato*, giungeva parimenti ad implicare anche un'esplicita induzione alla «... cooperazione tra le economie europee ...», le quali, appunto, apparivano precipualmente improntarsi agli obiettivi dettati, stabiliti da quest'ultimo modello dei *rapporti economici*<sup>69</sup>.

Sempre all'interno di questa più ampia visuale prospettica, non parrebbe dunque costituire ipotesi del tutto peregrina la possibilità di una parziale riconduzione dei conseguenti "comportamenti dovuti" al più vasto novero di quelle cause efficienti che esercitarono il loro influsso, relativamente all'iniziale inattuazione del nostro – parzialmente discordante – dettato costituzionale<sup>70</sup>.

In conseguenza di quanto da ultimo considerato, riterremmo possa parimenti meglio cogliersi – soprattutto una volta consumatasi l'esclusione delle forze *social-comuniste* dalla compagine di Governo e constatata da De Gasperi l'impraticabilità della formazione di una nuova maggioranza di *centro-sinistra* – l'affidamento dei Ministeri economici ad esponenti della cultura *liberale*, nei primi anni del dopoguerra; furono costoro, infatti, che riuscirono ad imprimere al Paese un indirizzo generale di sistema che, quantunque spesso contraddetto dalle scelte puntuali man mano operate dalla legislazione nazionale, veniva tuttavia a porsi in una posizione sostanzialmente favorevole alle concezioni del *libero mercato*<sup>71</sup>.

---

<sup>68</sup> Per un accenno nel merito, si veda BALLARINO, *Lineamenti di diritto comunitario e dell'Unione europea*, Padova, 1997, p. 3, nonché GRASSO, *Aspetti e questioni di diritto costituzionale nella formazione del diritto delle Comunità Economiche Europee*, ora in *Scritti scelti di diritto costituzionale e su «Europa e Costituzione»*, Padova, 2005, p. 215.

<sup>69</sup> In tal senso orientata anche l'esplicita conclusione di ALESINA - GIAVAZZI, *La crisi. Può la politica salvare il mondo?*, Milano, 2008, p. 82 e si veda analogamente anche RICCI, *Il compromesso costituente cit.*, p. 149.

<sup>70</sup> È in questo senso che potrebbe forse rinvenirsi una più compiuta collocazione di quel fenomeno ricordato anche da GRASSO, *Critiche di un cattolico cit.*, p. 159, in ragione del quale, successivamente alle consultazioni elettorali del 1948, gli uomini dello scudo crociato si videro costretti ad adoperarsi «... con tutto il peso della propria forza parlamentare e governativa ... al fine d'impedire, od almeno rimandare, quanto possibile, l'attuazione delle stesse norme costituzionali ...» e ciò, nonostante il fatto che, in sede di Assemblea Costituente, si fosse registrato il «... vivace ... concorso delle correnti di "sinistra" di detto partito nella stesura degli enunciati di carattere economico e programmatico ...»; sia pure se riconducibile a molteplici altri fattori, a nostro modo di vedere, questo fatto ebbe a verificarsi anche come necessaria conseguenza dell'opzione favorevole alla percezione dei benefici economici connessi al "Piano Marshall" che, per l'appunto, implicava l'adesione ad un complessivo disegno economico e dei rapporti sociali sostanzialmente estraneo rispetto a quanto si era prefigurato nel nostro strumento fondamentale, la cui attuazione, quindi, sotto questo profilo, dovette essere forzosamente posticipata ad un'epoca politicamente più propizia e meno condizionata dai fattori estrinseci, determinatisi in ragione del complessivo quadro geopolitico .

<sup>71</sup> Cfr. GIANNITI, *Note sul dibattito cit.*, p. 918 s.

Il quadro generale della realtà testé divisata, venendo in gran parte a prescindere dalle eventuali volontà d'indirizzo genuinamente auspiccate dai *rappresentanti* delle *maggioranze politiche* – pur se egemoni nel nostro ambito nazionale – apparve, dunque, altresì condizionarsi, nel suo corso, ad uno stimolo eteronomo, giacché, come testé considerato, anche sotto il profilo del *modello economico* concretamente perseguito, la situazione stessa dell'instare nell'area d'influenza *statunitense* portava a ricomprendere in sé, quanto meno su di un piano ufficiale, anche l'esplicita adozione – quantunque, nella pratica, in una chiave spesso minorata dall'attività del legislatore nazionale – di taluni dei fondamentali *principi generali* attinenti alla *libertà negoziale* ed all'*intrapresa individuale*. Da ciò, nel nostro avviso, ben potrebbe del pari ricavarsi un ulteriore motivo di riflessione circa il fatto che «... la costituzione economica, solennemente enunciata nella Carta del 1948, poco o nulla... [abbia potuto] riconoscersi nel reale ed effettivo svolgersi dell'economia italiana ...»<sup>72</sup>.

Si trattò, dunque, di una più complessiva situazione la cui essenza, sotto il profilo della teoria giuridica, parrebbe forse potersi presumibilmente cogliere nell'aspetto sostanziale di un anomalo modello esplicativo di *costituzione materiale*, il quale, pur similmente determinando una pratica svalutazione della rilevanza della *costituzione formale*, presenterebbe, altresì, un tratto insolitamente *esogeno*, il quale, come tale, si rivelerebbe sostanziarsi con il segno di una natura pressoché esorbitante, rispetto ai limiti speculativi presupposti da un unico ordinamento statale<sup>73</sup>. Per altro verso, quest'ultima caratteristica ci parrebbe venirsi a porre, in un senso più generale, su di un piano logico di sostanziale sintonia con quell'autorevole opinione che già aveva avuto a rilevare come, nell'epoca contemporanea, il costituzionalismo non potesse più trovare attuazione, semplicemente entro gli ambiti ristretti di un'unica entità statale<sup>74</sup>; da ciò, infatti, non ci parrebbe dunque azzardato l'inferire, per

---

<sup>72</sup> Così come osserva IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma - Bari, 1998, p. 20; per converso, certamente di qui quelle accuse di tradimento alle idealità originariamente espresse dal *Codice di Camaldoli* – e che, poi, furono tradotte anche nella contestualità del nostro vigente strumento costituzionale – rivolte alla classe dirigente *democristiana*, evocate criticamente da FALCIATORE, *L'economia mista* cit., p. 9 ss.

<sup>73</sup> Come apparirebbe intuitivo, sostanziandosi (MORTATI, *La Costituzione in senso materiale*, (1940) rist., Milano, 1998, spec. p. 124 ss.) l'essenza di detta figura di *costituzione*, nel *materiale* atteggiarsi della rilevanza giuridica di quell'influsso ideale esercitato dalle forze politiche, egemoni nella sfera statale, «... come fonte suprema dell'ordinamento [...] che [...] agisce anzitutto come fonte di validità o di positivizzazione della costituzione formale ...», non parrebbe, dunque, concettualmente discostarsi radicalmente, dai confini logici di questa più ampia struttura speculativa, l'analogo ricorrere di un'affine forma di retaggio, allorquando d'origine *esterna* rispetto al singolo ambito nazionale considerato.

<sup>74</sup> In tal senso, FRIEDRICH, *Governo costituzionale e democrazia*, (trad. it.), Vicenza, s.d., p. 48 ed adesivamente anche GRASSO, *Il richiamo alle "radici cristiane"* cit., p. 191 alla nota (19).

immediata induzione, come un tale carattere, per così dire ultra-ordinamentale, possa analogamente trasmettersi, anche con riferimento a quella dimensione spaziale, che si rivela come strutturalmente pertinente alla configurabilità delle relative categorie dottrinali<sup>75</sup>.

L'ipotesi della specifica figura testé divisata – ai fini della determinazione dell'obiettivo *indirizzo politico generale* ed a differenza del suo più usuale archetipo – non si presterebbe a vittoriosamente sovrapporre, rispetto a quanto formalmente statuito nei testi costituzionali, il portato della volontà ideologica concreta dei soggetti politicamente egemoni nel singolo assetto nazionale<sup>76</sup>; al contrario, essa, attraverso una dinamica specularmente divergente, realizzerebbe, invece, l'anteposizione positiva di *principi politici* di carattere *esogeno* alla volontà ideologica attuale degli attori istituzionalmente dominanti sul piano interno, analogamente sminuendo, tuttavia, l'efficacia di quanto ( ad opera di quest'ultimi ) sanzionato per via ufficiale, nel contesto normativo del relativo strumento fondamentale. La qual cosa, più che sotto le note forme d'un'*autolimitazione* della *sovranità statale*, parrebbe piuttosto potersi ulteriormente apprezzare, anche sotto quelle, meno caratterizzate e più sfuggenti, di una sua forma di *limitazione di fatto* o, appunto, di una sua *limitazione* per via di *costituzione materiale*<sup>77</sup>.

---

<sup>75</sup> Ci parrebbe militare in favore di questa conclusione, proprio nello specifico merito, l'ammissibilità della ricostruzione di una peculiare concezione di *costituzione materiale* – così come riferibile all'influenza di poteri *esogeni* rispetto agli ambiti del particolare ordinamento statale – in grado di condizionare al proprio indirizzo politico i *principi* sanzionati dalla *costituzione formale*, che viene ad essere esplicitamente riconosciuta, da ultimo, anche da DOGLIANI, *Costituzione in senso formale, materiale, strutturale e funzionale. A proposito di una riflessione di Gunther Teubner sulle tendenze autodistruttive dei sistemi sociali*, in *Dir. pubbl.*, 2009, p. 301 s.

<sup>76</sup> Cfr. MORTATI, *La costituzione in senso materiale cit.*, spec. pp. 115 ss. e 206 s., particolarmente manifestandosi detta prevalenza sulla *costituzione formale* (*ivi*, p. 116), in specie, a fronte di strumenti fondamentali che appaiano rappresentare l'espressione di un «... compromesso fra forze contrastanti ...».

<sup>77</sup> Il concreto ricorrere, anche *di fatto*, di tale situazione viene ad essere registrato, ad esempio, da SCIACCA, *Del pensiero politico del ventesimo secolo. Crisi o dissoluzione dello Stato-sovrano?*, in *Memorie e Rendiconti dell'Accademia di Scienze Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici di Acireale*, Serie V, Vol. I (2001-2002), p. 325 s., ciò anche soltanto in ragione del sorgere dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che istituzionalmente hanno sanzionato l'esistenza di Paesi dotati di una maggiore «... pienezza dei poteri nella società internazionale ...», deducendo il fatto d'essersi ormai dissolta, nei rapporti fra gli Stati, «... la simmetria egalitaria di Westfalia ...» e da RESCIGNO G. U., *Corso di diritto pubblico*, Bologna, 2010, p. 24; per una sintetica notazione, circa quelle dottrine (non condivise dall'Autore) che contemplano il fenomeno di condizionamento operato dalla *Grandi Potenze* nei confronti delle altre entità statuali, si rimanda a quanto riportato in QUADRI R., *Diritto internazionale pubblico*, Napoli, 1968, p. 31; d'altro canto, sempre sul versante *internazionalistico*, è altresì da rilevarsi – così come considera anche CONFORTI, *Diritto internazionale*, Napoli, 2006, p. 15 – che l'attuale sussistenza della nozione della *sovranità* cd. *esterna* non possa concretamente rilevarsi in termini assoluti, ma, al contrario, ci si debba invece limitare al

## Bibliografia

- ALESINA - GIAVAZZI, *La crisi. Può la politica salvare il mondo?*, Milano, 2008.
- ANTONELLI, *Le immunità del Presidente della Repubblica italiana*, Milano, 1971.
- ANTONELLI, *Profili giuridici della crisi dello Stato moderno*, in *Studi Urbinati*, anno XLVI, 1977 – 1978.
- ANTONELLI, *Questione cattolica e questione democristiana (spunti critici di diritto costituzionale)*, in *Dir. soc.*, 1988.
- ATRIPALDI, *Il catalogo delle libertà civili nel dibattito in Assemblea costituente*, Napoli, 1979.
- BAGET BOZZO, *Il partito cristiano e l'apertura a sinistra, la Dc di Fanfani e di Moro 1954/1962*, Firenze, 1973.
- BAGET BOZZO, *L'Intreccio. Cattolici e comunisti 1945-2004*, Milano, 2004.
- BAGET BOZZO, *Costituzione & politica*, in BAGET BOZZO - SALERI, *Giuseppe Dossetti. La Costituzione come ideologia politica*, Milano, 2009.
- BALLADORE PALLIERI, *Diritto costituzionale*, Milano, 1976.
- BALLARINO, *Lineamenti di diritto comunitario e dell'Unione europea*, Padova, 1997.
- BARUCCI, *Economisti alla Costituente*, ne *La cultura economica nel periodo della ricostruzione*, (a cura di Mori), Bologna, 1980.
- BERETTA, *La "Costituzione economica": genesi e principi*, ne *Il pol.*, 1988
- BERETTA, *Formazione e principi della «Costituzione economica»: un'introduzione storica*, in A.A. V.V., *La Costituzione italiana quarant'anni dopo*, Milano, 1989.
- BISCARETTI di RUFFIA, *Diritto costituzionale*, Napoli, 1989.
- BONINI, *Storia costituzionale della Repubblica. Profilo e documenti (1948-1992)*, Roma, 1993.
- BRUCCULERI, *"La proprietà"*, ne *La Civ. Catt.*, I, 1947.
- CANDELORO, *Il movimento cattolico in Italia*, Roma, 1974.

---

semplice riscontro di «... un dato *formale* ...», secondo cui «... è indipendente e sovrano lo Stato il cui ordinamento sia originario ...», con ciò, ci parrebbe, sostanzialmente uniformandosi all'opinione espressa da KELSEN, *La dottrina pura del diritto*, (trad. it.), Torino, 1975, p. 321 s., per altro, pretendendo quest'ultimo Autore esplicitamente in favore del primato dell'*ordinamento giuridico internazionale* su quello nazionale, cfr. ID., *Lineamenti di teoria generale dello Stato*, (trad. it.), Torino, 2004, pp. 39 ss. e 48 s.

Per un breve accenno alla risalente dottrina germanica del Kreittmayr che aveva postulato l'insufficienza di talune, pur incidenti, *limitazioni* alla *sovranità* cd. *esterna*, in ordine al venir meno dell'indipendenza – e, quindi, della qualifica stessa di *Stato sovrano* – dell'ente territoriale che si fosse trovato ad esservi sottoposto, si rimanda a GALIZIA, *La teoria della sovranità dal Medio Evo alla Rivoluzione francese*, Milano, 1951, p. 495.

- COLI, *La proprietà e l'iniziativa privata*, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, (diretto da Calamandrei e Levi), Firenze, 1950.
- COLARIZI, *Storia dei partiti nell'Italia repubblicana*, Roma-Bari, 1997.
- COMPOSTA, *I cattolici di ieri e di oggi di fronte alla morale politica*, in *Questione cattolica e questione democristiana*, Padova, 1987.
- CONFORTI, *Diritto internazionale*, Napoli, 2006.
- COULTER, *Tradimento*, (trad. it.), Milano, 2004.
- CRAVERI, *Partiti politici e "democrazia speciale"*, ne *L'Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta*, (a cura di De Rosa e Monina), vol. IV, Soveria Mannelli, 2003.
- DEL NOCE, *I cattolici e il progressismo*, Milano, 1994.
- DE MATTEI, *Il Concilio Vaticano II. Una storia mai scritta*, Torino, 2010.
- DE ROSA, *La Democrazia Cristiana del secondo dopoguerra*, in DE GASPERI - DE ROSA, *I cattolici dall'opposizione al Governo*, Roma - Bari, 1985.
- DE VERGOTTINI, *Diritto costituzionale*, Padova, 2001.
- DOGLIANI, *Costituzione in senso formale, materiale, strutturale e funzionale. A proposito di una riflessione di Gunther Teubner sulle tendenze autodistruttive dei sistemi sociali*, in *Dir. pubbl.*, 2009.
- DOSSETTI, ne *La Costituzione della repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, vol. VI, Roma 1971.
- ELIA, *Costituzione, partiti, istituzioni*, Bologna, 2009.
- FARIAS, *Idealità e indeterminatezza dei principi costituzionali*, Milano, 1981.
- FONZI, *Mondo cattolico, Democrazia Cristiana e sindacato (1943-1955)*, Milano, 1981.
- FRIEDRICH, *Governo costituzionale e democrazia*, (trad. it.), Vicenza, s.d.
- GALIZIA, *La teoria della sovranità dal Medio Evo alla Rivoluzione francese*, Milano, 1951.
- GAMBINO, *Storia del dopoguerra dalla liberazione al potere DC*, Roma-Bari, 1975.
- GEDDA, *18 aprile 1948. Memorie inedite dell'artefice della sconfitta del Fronte Popolare*, Milano, 1998.
- GRASSO, *Potere costituente*, voce dell'*Enc. Dir.*, vol. XXXIV, Milano, 1985.
- GRASSO, *Critiche di un cattolico del 1947 alla Costituzione*, in *Questione cattolica e questione democristiana*, Padova, 1987.
- GRASSO, *Rilevanza costituzionale del sistema elettorale nell'ordinamento repubblicano*, in *Dir. soc.*, 1995.
- GRASSO, *Costituzione e secolarizzazione*, Padova, 2002.
- GRASSO, *Le elezioni del 18 aprile 1948 e la formazione del diritto costituzionale*, in *Scritti in onore di Antonino Pensovecchio Li Bassi*, tomo I, Torino, 2004.
- GRASSO, *Il richiamo alle "radici cristiane" e il progetto di Costituzione europea*, in *Dir. soc.*, 2004.

- GRASSO, *Aspetti e questioni di diritto costituzionale nella formazione del diritto delle Comunità Economiche Europee*, ora in *Scritti scelti di diritto costituzionale e su «Europa e Costituzione»*, Padova, 2005.
- GRASSO, *1946-47. Vaticano, Democrazia Cristiana, Costituzione della Repubblica italiana*, in *Instaurare omnia in Christo*, Gennaio - Febbraio 2009.
- GRASSO, *Ancora a proposito della Costituzione in Nomos*, 2019, n. 2.
- GUTIERREZ, *Teologia della liberazione*, Brescia, 1973.
- KELSEN, *La dottrina pura del diritto*, (trad. it.), Torino, 1975.
- KELSEN, *Lineamenti di teoria generale dello Stato*, (trad. it.), Torino, 2004.
- IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma - Bari, 1998.
- LANCHESTER, *La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni*, Milano, 2006.
- LA PIRA, ne *La Costituzione della repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, vol. I, Roma, 1970.
- LA PIRA, ne *La Costituzione della repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, vol. VI, Roma, 1971.
- MALGERI, *Luigi Sturzo*, Roma, 1982.
- MAMMARELLA, *L'Italia dalla caduta del fascismo ad oggi*, Bologna, 1978.
- MAMMARELLA, *La Prima Repubblica dalla fondazione al declino*, Roma - Bari, 2002.
- MONTAGNANA, ne *La Costituzione della repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, vol. II, Roma 1970.
- MORTATI, *Considerazioni sui mancati adempimenti costituzionali*, in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente*, vol. IV, Firenze, 1969.
- MORTATI, *La Costituzione in senso materiale*, (1940) rist., Milano, 1998.
- MUSELLA, *Il trasformismo*, Bologna, 2003.
- NOVACCO, *L'officina della Costituzione italiana*, Milano, 2000.
- PREDIERI, *Mediazione e indirizzo politico nel parlamento italiano*, in *Riv. it. sc. pol.*, 1975.
- QUADRI R., *Diritto internazionale pubblico*, Napoli, 1968.
- RESCIGNO G. U., *Corso di diritto pubblico*, Bologna, 2010.
- RICCI, *Il compromesso costituente*, Foggia, s.d. (ma 1999).
- RODOTÀ, *Art. 44*, in *Rapporti economici*, tomo II, in *Commentario della Costituzione (a cura di Branca)*, Bologna - Roma, 1982.
- ROMANO (Sergio), *Le Italie parallele*, Milano, 1996.
- ROTHBARD, *Cattolicesimo, protestantesimo e capitalismo*, in *Elites*, 2004, n.3.
- SALE, *Togliatti De Gasperi e la questione religiosa*, ne *La Civ. Catt.*, 2004, IV.
- SALE, *Gli Stati Uniti e l'esclusione delle sinistre dal Governo nel 1947*, ne *La Civ. Catt.*, 2005, I.
- SALE, *De Gasperi e la Costituzione repubblicana*, ne *La Civ. Catt.*, 2008, I.
- SCHMITT, *Dottrina della costituzione*, (trad. it.), Milano, 1984.

- SCHMITT, *La condizione storico-spirituale dell'odierno parlamentarismo*, (trad. it.), Torino, 2004.
- SCIACCA, *Del pensiero politico del ventesimo secolo. Crisi o dissoluzione dello Stato-sovrano?*, in *Memorie e Rendiconti dell'Accademia di Scienze Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici di Acireale*, Serie V, Vol. I (2001-2002).
- SCOPPOLA, *La proposta politica di De Gasperi*, Bologna, 1977.
- SCOPPOLA, *Una crisi politica e istituzionale*, ne *L'Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta*, (a cura di De Rosa e Monina), vol. IV, Soveria Mannelli, 2003.
- SPANTIGATI, *I fondamenti della comunicazione*, Milano, 2001.
- TAVIANI, *La proprietà*, Roma, 1946.
- TAVIANI, ne *La Costituzione della repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, vol. II, Roma, 1970.
- TOGLIATTI, ne *La Costituzione della repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, vol. I, Roma 1970.
- TOGLIATTI, ne *La Costituzione della repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, vol. VI, Roma 1971.
- TORNIELLI, *Pio XII. Eugenio Pacelli. Un uomo sul trono di Pietro*, Milano, 2007.
- TRAVERSO, *Partito politico e ordinamento costituzionale*, Milano, 1983.
- WEILER, *Per un'Europa cristiana. Un saggio esplorativo*, (trad. it.), Milano, 2003.
- WOOD, *La Chiesa e il mercato*, (trad. it.), Macerata, 2008.